

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZ. I bis – n.R.G. 7903 del 2017

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.p.A.

per

i Signori **GIUDICE Antonio** nato a Napoli il 24.08.1995 (CF GDC NTN 95M24 F839K),
GIUFFRIDA Alfio Giancarlo nato a Catania il 29.07.1980 (CF GFF LGN 80L29
G3510), **GOMES ROQUE Stiven** nato a Roma il 29.11.1986 (CF GMS SVN 86S29
H501E), **GORGA Dario** nato a Mola di Bari (BA) il 17.02.1989 (CF GRG DRA 89B17
F280T), **GRANA' Gaetano** nato a Palermo il 08.06.1993 (CF GRN GTN 93H08
G2730), **GRANA' Giuseppe** nato a Palermo il 03.09.1987 (CF GRN GPP 87P03
G273H), **GUERRA Gianluca** nato a Bari il 01.05.1992 (CF GRR GLC 92E01 A662G),
GULINO Samuele nato a Petralia Sottana (PA) il 27.03.1998 (CF GLN SML 98C27
G511K), **GUIDI Federico** nato a La Spezia il 11.03.1989 (CF GDU FRC 89C11 E463F),
GUMA Antonio nato a Potenza il 20.07.1996 (CF GMU NTN 96L20 G942X),
GRIGOLO Michel nato a Bassano Del Grappa (VI) il 02.07.1988 (CF GRG MHL 88L02
A703R), **GRIMALDI Francesco** nato a Bari il 17.02.1989 (CF GRM FNC 89B17
A662T), **GRIMALDI Marco** nato a Napoli il 04.06.1995 (CF GRM MRC 95H04
F839Q), **IANNACCI Francesco** nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 04.10.1993 (CF
NNC FNC 93R04 H926V), **IANNOTTA Virginia** nata a Pisa il 15.07.1992 (CF NNT
VGN 92L55 G782N), **INGLESE Massimo** nato a Erice (TP) il 24.03.1996 (CF NGL
MSM 96C24 D423A), **INGLESE Alessandro** nato a Erice (TP) il 29.10.1997 (CF NGL
LSN 97R29 D423Q), **IODICE Mirko** nato a Roma il 10.07.1989 (CF DCI MRK 89L10
H501I), **IMPERATORE Giovanni** nato a Napoli il 05.04.1986 (CF MPR GNN 86D05
F939R), **IZZO Raffaele** nato a Napoli il 11.01.1987 (CF ZZI RFL 87A11 F839C),

IOVINE Ivan nato a Napoli il 22.09.1997 (CF VNI VNI 97P22 F839V), **LACITIGNOLA Enrico** nato a Bari il 22.05.1998 (CF LCT NRC 98E22 A662K), **LA BARBERA Manfredi** nato a Palermo il 03.08.1989 (CF LBR MFR 89M03 G273D), **LA COLLA Alessio** nato ad Alcamo (TP) il 31.08.1993 (CF LCL LSS 93M31 A1760), **LARINI Laura** nata a Parma il 31.07.1982 (CF LRN LRA 82L71G337V), **LATORRE Giacomo** nato a Fasano (BR) il 27.10.1993 (CF LTR GCM 93R27 D508K), **LATTE Massimiliano** nato a Marino (RM) il 03.03.1977 (CF LTT MSM 77C03 E958C), **LAVILLA Marco** nato a Foggia il 04.08.1994 (CF LVL MRC 94M04 D643C), **LA TERRA Giovanni** nato a Ragusa il 18.01.1993 (CF LTR GNN 93A18 H163F) **LAVOPA Marino** nato a Bari il 02.04.1998 (CF LVP MRN 98D02 A662Y), **LEALE Antonino** nato ad Alcamo (TP) il 04.04.1996 (CF LLE NNN 96D04 A176F), **LETTIERI Angelo Antonio** nato a Napoli il 13.05.1993 (CF LTT NLN 93E13 F839A), **LETTIERI Ciro** nato a Napoli il 13.05.1993 (CF LTT CRI 93E13 F8390), **LEVANTINO Emanuele** nato a Palermo il 15.08.1995 (CF LVN MNL 95M15 G273P), **LEVANTINO Francesco** nato a Palermo il 31.07.1980 (CF LVN FNC 80L31 G273T), **LE ROSE Antonio** nato a Crotone (CZ) il 24.02.1981 (CF LRS NTN 81B24 D122K), **LIBRIZZI Gandolfo** nato a Petralia Sottana (PA) il 09.10.1987 (CF LBR GDL 87R09 G511I), **LISCHI Luca** nato a Pisa il 16.08.1997 (CF LSC LCU 97M16 G702X), **LO IACONO Gabriele** nato ad Alcamo (TP) il 21.02.1995 (CF LCN GRL 95B21 A176X), **LO CICERO Luca** nato a Palermo il 31.01.1981 (CF LCC LCU 81A31 G273S), **LOBUONO Ivan** nato a Bari il 07.08.1994 (CF LBN VNI 94M07 A662E), **LOGLI Mirko** nato a Pisa il 29.10.1992 (CF LGL MRK 92R29 G702W), **LOMBARDO Mirko** nato a Palermo il 26.04.1988 (CF LMB MRK 88D26 G273S), **LOSAVIO Vito Pietro** nato a Bari il 14.03.1990 (CF LSV VPT 90C14 A662H), **LOSITO Omar** nato a Venezia il 08.07.1993 (CF LST MRO 93L08 L736H), **LUCA Filippo** nato a Palermo il 14.03.1985 (CF LCU FPP 85C14 G273F),

LUCERA Andrea nato a Palermo il 07.12.1988 (CF LCR NDR 88T07 G273E),
LUCERA Simone nato a Palermo il 09.05.1995 (CF LCR SMN 95E09 G273O),
LUCIDONI Daniele nato a Teramo il 01.01.1991 (CF LCD DNL 91A01 L103K),
LUCCHESI Gaetano nato ad Alcamo (TP) il 24.11.1996 (CF LCC GTN 96S24 A176M),
LUCCHESI Samuele nato a Pisa il 01.05.1998 (CF LCC SML 98E01 G702U), **LUONGO
Giacomo** nato a Napoli il 24.06.1990 (CF LNG GCM 90H24 F839W), **MACALUSO
Alessandro** nato a Petralia Sottana (PA) il 14.02.1990 (CF MCL LSN 90B14 G511H),
MACALUSO Davide nato a Palermo il 24.03.1998 (CF MCL DVD 98C24 G273G),
MACALUSO Lorenzo nato a Petralia Sottana (PA) il 12.12.1993 (CF MCL LNZ 93T12
G5110), **MACCHIA Luca** nato a Pisa il 31.08.1989 (CF MCC LCU 89M31 G702I), tutti
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio
Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec
antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed **Emanuele
Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec
emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio
legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, sono elettivamente domiciliati giusta procura
speciale rilasciata in calce al ricorso

- RICORRENTI -

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro e legale
rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello
Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**, nella persona del legale

rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- RESISTENTI -

e

Pio Michele DE VITO + Altri

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14/11/2018, per quanto di interesse degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

I ricorrenti hanno proposto il seguente ricorso, iscritto al NRG 7903/2017 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Roma:

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

- con istanza cautelare ex art. 55 C.p.A. -

per

i Signori GIUDICE Antonio nato a Napoli il 24.08.1995 (CF GDC NTN 95M24 F839K), GIUFFRIDA Alfio Giancarlo nato a Catania il 29.07.1980 (CF GFF LGN 80L29 G3510), GOMES ROQUE Stiven nato a Roma il 29.11.1986 (CF GMS SVN 86S29 H501E), GORGA Dario nato a Mola di Bari (BA) il 17.02.1989 (CF GRG DRA 89B17 F280T), GRANA' Gaetano nato a Palermo il 08.06.1993 (CF GRN GTN 93H08 G2730), GRANA' Giuseppe nato a Palermo il 03.09.1987 (CF GRN GPP 87P03 G273H), GUERRA Gianluca nato a Bari il 01.05.1992 (CF GRR GLC 92E01 A662G), GULINO Samuele nato a Petralia Sottana (PA) il 27.03.1998 (CF GLN SML 98C27 G511K), GUIDI Federico nato a La Spezia il 11.03.1989 (CF GDU FRC 89C11 E463F), GUMA Antonio nato a Potenza il 20.07.1996 (CF GMU NTN 96L20 G942X), GRIGOLO Michel nato a Bassano Del Grappa (VI) il 02.07.1988 (CF GRG MHL 88L02 A703R), GRIMALDI Francesco nato a Bari il 17.02.1989 (CF GRM FNC 89B17 A662T), GRIMALDI Marco

nato a Napoli il 04.06.1995 (CF GRM MRC 95H04 F839Q), **IANNACCI Francesco** nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 04.10.1993 (CF NNC FNC 93R04 H926V), **IANNOTTA Virginia** nata a Pisa il 15.07.1992 (CF NNT VGN 92L55 G782N), **INGLESE Massimo** nato a Erice (TP) il 24.03.1996 (CF NGL MSM 96C24 D423A), **INGLESE Alessandro** nato a Erice (TP) il 29.10.1997 (CF NGL LSN 97R29 D423Q), **IODICE Mirko** nato a Roma il 10.07.1989 (CF DCI MRK 89L10 H501I), **IMPERATORE Giovanni** nato a Napoli il 05.04.1986 (CF MPR GNN 86D05 F939R), **IZZO Raffaele** nato a Napoli il 11.01.1987 (CF ZZI RFL 87A11 F839C), **IOVINE Ivan** nato a Napoli il 22.09.1997 (CF VNI VNI 97P22 F839V), **LACITIGNOLA Enrico** nato a Bari il 22.05.1998 (CF LCT NRC 98E22 A662K), **LA BARBERA Manfredi** nato a Palermo il 03.08.1989 (CF LBR MFR 89M03 G273D), **LA COLLA Alessio** nato ad Alcamo (TP) il 31.08.1993 (CF LCL LSS 93M31 A1760), **LARINI Laura** nata a Parma il 31.07.1982 (CF LRN LRA 82L71G337V), **LATORRE Giacomo** nato a Fasano (BR) il 27.10.1993 (CF LTR GCM 93R27 D508K), **LATTE Massimiliano** nato a Marino (RM) il 03.03.1977 (CF LTT MSM 77C03 E958C), **LAVILLA Marco** nato a Foggia il 04.08.1994 (CF LVL MRC 94M04 D643C), **LA TERRA Giovanni** nato a Ragusa il 18.01.1993 (CF LTR GNN 93A18 H163F) **LAVOPA Marino** nato a Bari il 02.04.1998 (CF LVP MRN 98D02 A662Y), **LEALE Antonino** nato ad Alcamo (TP) il 04.04.1996 (CF LLE NNN 96D04 A176F), **LETTIERI Angelo Antonio** nato a Napoli il 13.05.1993 (CF LTT NLN 93E13 F839A), **LETTIERI Ciro** nato a Napoli il 13.05.1993 (CF LTT CRI 93E13 F8390), **LEVANTINO Emanuele** nato a Palermo il 15.08.1995 (CF LVN MNL 95M15 G273P), **LEVANTINO Francesco** nato a Palermo il 31.07.1980 (CF LVN FNC 80L31 G273T), **LE ROSE Antonio** nato a Crotone (CZ) il 24.02.1981 (CF LRS NTN 81B24 D122K), **LIBRIZZI Gandolfo** nato a Petralia Sottana (PA) il 09.10.1987 (CF LBR GDL 87R09 G511I), **LISCHI Luca** nato a Pisa il 16.08.1997 (CF LSC LCU 97M16 G702X), **LO IACONO Gabriele** nato ad Alcamo (TP) il 21.02.1995

(CF LCN GRL 95B21 A176X), **LO CICERO Luca** nato a Palermo il 31.01.1981 (CF LCC LCU 81A31 G273S), **LOBUONO Ivan** nato a Bari il 07.08.1994 (CF LBN VNI 94M07 A662E), **LOGLI Mirko** nato a Pisa il 29.10.1992 (CF LGL MRK 92R29 G702W), **LOMBARDO Mirko** nato a Palermo il 26.04.1988 (CF LMB MRK 88D26 G273S), **LOSAVIO Vito Pietro** nato a Bari il 14.03.1990 (CF LSV VPT 90C14 A662H), **LOSITO Omar** nato a Venezia il 08.07.1993 (CF LST MRO 93L08 L736H), **LUCA Filippo** nato a Palermo il 14.03.1985 (CF LCU FPP 85C14 G273F), **LUCERA Andrea** nato a Palermo il 07.12.1988 (CF LCR NDR 88T07 G273E), **LUCERA Simone** nato a Palermo il 09.05.1995 (CF LCR SMN 95E09 G2730), **LUCIDONI Daniele** nato a Teramo il 01.01.1991 (CF LCD DNL 91A01 L103K), **LUCCHESI Gaetano** nato ad Alcamo (TP) il 24.11.1996 (CF LCC GTN 96S24 A176M), **LUCCHESI Samuele** nato a Pisa il 01.05.1998 (CF LCC SML 98E01 G702U), **LUONGO Giacomo** nato a Napoli il 24.06.1990 (CF LNG GCM 90H24 F839W), **LUPO Enrico** nato a Conegliano (TV) il 20.07.1998 (CF LPU NRC 98L20 C957)), **MACALUSO Alessandro** nato a Petralia Sottana (PA) il 14.02.1990 (CF MCL LSN 90B14 G511H), **MACALUSO Davide** nato a Palermo il 24.03.1998 (CF MCL DVD 98C24 G273G), **MACALUSO Lorenzo** nato a Petralia Sottana (PA) il 12.12.1993 (CF MCL LNZ 93T12 G5110), **MACCHIA Luca** nato a Pisa il 31.08.1989 (CF MCC LCU 89M31 G702I), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, sono elettivamente domiciliati giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto

- RICORRENTI -

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- RESISTENTI -

e

Sara SIROCCHI, nata il 22/01/1980 (posizionatasi al n. 6.007)

Denis Benedetto GAMBINO, nato l'08/01/1980 (posizionatosi al n. 6.008)

Giovanni SPATAFORA, nato il 31/12/1979 (posizionatosi al n. 6.009)

- **CONTROINTERESSATI** -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **verbale n. 5 del 30/05/2017**, con cui la Commissione esaminatrice ha: i) sostituito una domanda con altra afferente ad una diversa materia; ii) proceduto con le operazioni concorsuali nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto;
- del **D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017**, con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva del concorso indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016 volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco;
- del **Calendario della prova motorio-attitudinale, pubblicato in data 04/07/2017**, all'interno del quale non figurano i ricorrenti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

PREMESSA

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 (**doc. 1**) il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'art. 5 del bando, richiamando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e ss. mm. ed ii., ha previsto che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere **presieduta** "da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed avrebbe dovuto essere **composta** "da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia".

Inoltre, l'articolo in esame ha previsto la possibilità, "**fermo restando un unico presidente**", di suddividere la Commissione in più Sottocommissioni con la prescrizione che ciascuna di esse fosse costituita da "un numero di componenti **pari a quello della Commissione originaria**", vale a dire "non inferiore a tre" e di cui **almeno un componente** della carriera direttivo-dirigenziale, uno **appartenente al ruolo ginnico-sportivo** del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed **uno** della carriera prefettizia.

Infine, l'art. 5, per il caso di assenza od impedimento del Presidente o di uno o più componenti della Commissione, ha previsto che con il Decreto di nomina avrebbero dovuto essere individuati i "relativi supplenti".

Il successivo art. 6 ha disposto l'espletamento di una prova d'esame preselettiva, precisando che essa "consiste nella risoluzione di quesiti a risposta

multipla su materie (...) di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico – deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato". Il medesimo articolo 6, ai fini della formulazione dei quesiti e dell'organizzazione della prova preselettiva, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 a tenore della quale, tra l'altro, "i contenuti di ciascuna prova **sono disciplinati dalle singole amministrazioni**" (cfr. anche art. 2, C. 3, D.M. n. 163 del 18/09/2008).

Stando a quanto previsto dalla norma in parola, sarebbe stata data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva mediante loro pubblicazione nella G.U.R.I., 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento. Inoltre, sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova d'esame preselettiva e tutti coloro che avrebbero riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000. Da ultimo, il bando ha previsto che alle operazioni di preselezione avrebbe dovuto sovrintendere la "commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**" (cfr. art. 6, Ultimo Comma, cit.).

Orbene, con D.M. n. 33 del 10/04/2017 (**doc. 2**), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 (**doc. 3**), il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha nominato il Presidente, la Commissione e due Sottocommissioni, nonché i relativi supplenti. Come previsto all'art. 5 del bando e come disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, peraltro richiamato nella premessa dal D.M. di nomina sopra citato, il Capo Dipartimento ha nominato il Presidente nella persona dell'Ing. Giorgio ALOCCI

e, al contempo, ha composto le Commissioni esaminatrici nominando, **per ciascuna di esse, quattro componenti**, di cui due appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, **uno al ruolo ginnico-sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** ed uno alla carriera prefettizia; dunque da tecnici “esperti nelle materie **oggetto del concorso**”.

Giova precisare che il bando aveva previsto che la Commissione esaminatrice dovesse essere composta da un numero di membri “non inferiore a tre”, **lasciando così allo stesso Capo Dipartimento la valutazione relativa al numero necessario dei componenti**, come ovvio che sia, **una volta conosciuto il numero di partecipanti alla procedura concorsuale**, ignoto al momento della pubblicazione del D.M. n. 676.

Il Capo Dipartimento ha, **dunque**, suddiviso la Commissione **in tre**, con un numero complessivo di componenti titolari **pari a dodici** (esattamente **quattro** per ogni Commissione); **ciò in ragione dell’elevatissimo numero di domande di partecipazione pervenute le quali erano oltre 40.000.**

Per ogni membro il Capo Dipartimento ha, poi, previsto un supplente appartenente alla medesima categoria del componente titolare. Egli ha anche nominato tre segretari – con rispettivi sostituti; uno per ogni Commissione.

Come si evince agli artt. 3 e 4 D.M. n. 53, il Capo Dipartimento, stante la **“complessità e durata delle prove concorsuali”**, ha, altresì, nominato undici supplenti aggiunti, appartenenti, però, solo alle carriere direttivo-dirigenziale e prefettizia (e non ginnica), e tre segretari supplenti aggiunti.

Tornando alla prova preselettiva, osserviamo che l’allegato A al bando, così come richiamato dall’art. 6, ha prescritto le materie d’esame. Con avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4^a Sede Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017

(**doc. 4**) nonché sul sito del Dipartimento, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha previsto il diario della citata prova. Con successivo avviso pubblicato l'11/04/2017 (**doc. 5**), poi confermato (**doc. 6**), la medesima Direzione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (pari a 40) **specificando per ogni materia il numero ad essa afferente.**

In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta corretta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data essa avrebbe riconosciuto un punteggio pari a 0.

Al contempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato la banca dati, **suddivisa per materia**, contenente i quiz dai quali sarebbero stati estratti quelli oggetto di prova (**doc. 7 e 8**).

Ciò detto, i ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ed hanno svolto la prova preselettiva **il giorno 30/05/2017.**

In tale occasione, la Commissione esaminatrice ha dato atto della presenza di un numero di candidati pari a 3.775 e, al contempo, dell'assenza **sia del Prof. Fabrizio SANTANGELO, Dirigente Superiore ginnico-sportivo, che del suo supplente** (**doc. 9**). Dopodiché la Commissione ha proceduto alla somministrazione dei quesiti. A prova già iniziata la stessa ha avvisato i candidati "che, a causa di un errore di stampa, non dovranno rispondere ad una domanda che è sostituita da una di riserva. Tutti coloro in possesso dell'opzione "A" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 16 ma alla

domanda di riserva n. 47; tutti coloro in possesso dell'opzione "B" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 15, ma alla domanda di riserva n. 47. Quindi (...) tutti i candidati, sia quelli in possesso della versione "A" che quelli in possesso della versione "B", dovranno rispondere alla domanda di riserva n. 47" (cfr. pagina 3 del verbale n. 5 relativo alla sessione del 30/05/2017 sub doc. 9).

Giova precisare che le domande (identiche tra loro) nn. 16 del Questionario "A" (**doc. 10**) e 15 del Questionario "B" (**doc. 11**) erano rubricate al n. 291 della banca dati di "**Tecnologia**", così come può agevolmente ricavarsi dall'avviso pubblicato in data 11/04/2017 sub doc. 7 (cfr. anche doc. 8). La domanda di riserva n. 47 (anche questa identica sia per il Questionario "A" che per il Questionario "B"), invece, era rubricata al n. 59 della banca dati di "**Matematica**", così come risultante dal medesimo avviso.

In altri termini, la prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017, **diversamente da quelle tenutesi nelle altre date**, ha avuto ad oggetto n. 14 domande di Matematica e 3 di Tecnologia, anziché, rispettivamente, 13 e 4 come, invece, previsto dalla normativa concorsuale descritta in narrativa.

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", il quiz di riserva da proporre ai candidati **avrebbe dovuto essere** non già il n. 47, **bensì il n. 46** (sia per il Questionario "A" che per il "B") il quale figura al n. 70 proprio della banca dati di "Tecnologia". Sostituzione di due domande afferenti la stessa materia che in effetti risulta avvenuta il giorno successivo

(31/05/2017), per di più con la concessione ai candidati di due minuti di recupero.

Nel verbale della seduta del 30/05/2017, tuttavia, non è dato rinvenirsi **alcun passaggio motivazionale** che giustifichi l'**irragionevole** scelta di sostituire una domanda di una materia con quella di una diversa senza, peraltro, concedere alcun recupero sul tempo.

Orbene, tutti i ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva il giorno 30/05/2017 (**doc. 12**).

Con D.M. n. 63 del 15/06/2017 (**doc. 13**) il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva, ammettendo alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti e coloro che hanno riportato lo stesso punteggio (cioè 38/40) del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 e quindi complessivi 6.009, così come previsto all'art. 6 del medesimo bando (**doc. 14**).

Tra essi, però, **non figurano i ricorrenti** i quali hanno conseguito un punteggio **inferiore rispetto a 38/40**.

*** **

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DELL'ART. 1, C. 2, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DELL'AVVISO DELL'11/04/2017, POI CONFERMATO, ED ECCESSO DI POTERE PER**

**CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED ASSENZA
DI MOTIVAZIONE:**

Si è detto che, con avviso pubblicato l'11/04/2017 sub doc. 5), poi confermato sub doc. 6), l'Amministrazione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (**pari a 40**) **specificando per ciascuna materia il numero ad essa afferente**. In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta esatta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data, invece, essa avrebbe riconosciuto al candidato un punteggio pari a 0.

Considerato che il candidato ha mediamente un minuto per ogni domanda (40 minuti per 40 quiz), è evidente come la struttura di una tale prova preselettiva ed il rigoroso rispetto di essa sono funzionali a permettere allo stesso di superare la prova ottimizzando il tempo. In questo senso si devono leggere anche l'esistenza di una banca dati (peraltro con l'indicazione della risposta corretta), la preventiva comunicazione dei quiz che non saranno estratti, la somministrazione del Questionario con l'indicazione delle 40 domande secondo l'ordine delle materie indicato nell'avviso pubblico, la formulazione delle domande a risposta multipla e non aperta.

Tali elementi determinano, come noto, l'"automatizzazione" della prova affrontata dal candidato, il che costituisce la ragione per cui la soglia minima

per poterla superare è stata di 38 risposte esatte su 40; soglia evidentemente altissima (e nonostante ciò raggiunta da più di 6.000 candidati) difficilmente ipotizzabile laddove la prova preselettiva fosse stata strutturata diversamente.

Orbene, come illustrato in premessa, **nella seduta del 30/05/2017**, la Commissione esaminatrice ha rilevato un errore di stampa nella domanda di **"Tecnologia"** di cui al n. 15 del Questionario "A" ed al n. 16 del Questionario "B" sub doc. 10) e 11) (corrispondenti alla n. 291 della relativa banca dati), ragion per cui ha ritenuto di dover sostituire tale quiz con la domanda di riserva n. 47 di **"Matematica"**.

Ciò ha comportato che i ricorrenti si sono visti somministrare **non già 4 domande di "Tecnologia" e 13 di "Matematica", bensì 3 di "Tecnologia" e 14 di "Matematica". Cosa che non è accaduta nelle altre sessioni.**

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come, in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", la domanda di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già la n. 47, **bensì la n. 46** (sia per il Questionario "A" che per il "B"), la quale figura al n. 70 proprio della banca dati di **"Tecnologia"**.

La condotta della Commissione appare illegittima per un triplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, ha determinato la violazione della normativa concorsuale stabilita dalla medesima Amministrazione, la quale già con l'avviso dell'11/04/2017 sub **doc. 5**), poi confermato con l'avviso sub **doc. 6**), aveva stabilito precisamente quante domande dovessero vertere su ciascuna delle materie indicate nel bando e l'ordine di esse. A tal uopo giova ricordare il disposto di cui all'**art. 1 L. n. 241 del 1990** (Legge peraltro richiamata nella

premessa del bando di concorso sub doc. 1), il quale recita: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di **trasparenza** (...)”.

Nella specie risulta *ictu oculi* il contrasto tra la modalità preannunciata (mediante apposita pubblicazione) di svolgimento della prova e quella con la quale essa si è concretamente svolta e quindi la violazione del principio di trasparenza **sul quale si deve reggere ogni procedura concorsuale**.

In secondo luogo, essa ha comportato una palese **disparità di trattamento** tra i partecipanti alla prova preselettiva del 30/05/2017 e tutti gli altri candidati che hanno sostenuto la ridetta prova in altre date. Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi come l’aver somministrato in luogo della domanda rubricata al n. 291 della banca dati di “Tecnologia”, non già la domanda di riserva n. 46 (rubricata al n. 70 della medesima banca dati), bensì la domanda n. 47 (rubricata al n. 59 della banca dati di “Matematica”), **abbia creato confusione nei candidati** in quanto, da un lato, si sono visti somministrare 14 domande di Matematica (anziché 13) e 3 di Tecnologia (anziché 4), e, dall’altro lato, si sono visti modificare l’ordine delle domande rispetto a quanto originariamente previsto. Difatti, sia la domanda n. 16 del Questionario “A”, che la n. 15 del Questionario “B” erano collocate tra altre domande di Tecnologia. Si ricorda, a tal uopo, che le domande nn. 1 e 2 erano di Italiano, le nn. 3 e 4 di Storia, le nn. 5 e 6 di Cittadinanza e Costituzione, dalla n. 7 alla n. 10 erano di Scienze, dalla n. 11 alla n. 14 di Geografia, dalla n. 15 alla n. 18 di Tecnologia, dalla n. 19 alla n. 31 di Matematica ed, infine, dalla n. 31 alla n. 40 di Logica Deduttiva ed Analisi del testo.

Come sopra accennato, in un procedimento strutturato in tal modo si crea un'exasperata "automazione" delle risposte e si "limano" le differenze tra i candidati, creando una situazione altamente concorrenziale (prova ne sia che il voto di almeno 38/40 è stato raggiunto da 6.009 candidati). A ciò aggiungasi che, come risulta dal verbale n. 5, il rilievo dell'errore e la sostituzione di domanda **è avvenuta dopo l'inizio della prova**. In esso, invero, prima del rilievo, si legge che: **"Si procede quindi alla distribuzione dei questionari ricordando ai candidati che avranno a disposizione quaranta minuti di tempo per la prova che ha inizio alle ore 12.31"**.

In siffatto contesto è intuitivo che ogni fattore che altera lo svolgimento della prova ha una significativa incidenza sui candidati, tale da porre gli stessi in una condizione **evidentemente svantaggiata** rispetto a tutti gli altri. Anche in tal caso giova ricordare il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990 il quale attribuisce preminente importanza alla circostanza che il procedimento amministrativo si svolga anche in modo **"imparziale"**, nonché quello di cui all'art. 1, C. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 (anch'esso richiamato nella premessa del bando) secondo cui **"Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità"**.

Peraltro, la dedotta disparità emerge, altresì, laddove si consideri che i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" rispetto a quella di "Matematica" che hanno svolto la sessione d'esame il giorno 30/05/2017 sono stati **oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che hanno svolto la sessione nelle altre date**. Correlativamente, i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" che hanno svolto la prova nei giorni diversi dal

30/05/2017 (con un Questionario loro assegnato nel rispetto della normativa concorsuale) **sono stati avvantaggiati rispetto ai ricorrenti.**

Non può in definitiva negarsi che i ricorrenti abbiano subito un generale disorientamento in una prova nella quale il tempo è assolutamente determinante, a causa della somministrazione di una domanda afferente una materia diversa. A ciò deve aggiungersi l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo non indifferente – originata dall'inversione dell'ordine delle domande e dal fatto che la sostituzione è avvenuta a prova già iniziata.

In proposito deve rilevarsi come la disparità di trattamento trovi palese conferma anche nel **verbale n. 6 del 31/05/2017 (doc. 16)**. Come anticipato in premesso, infatti, in tale occasione, a fronte di un errore di stampa, la Commissione, nel sostituire una domanda (la n. 25 del Questionario "A" e la n. 28 del Questionario "B") con una riserva (la n. 47) - stavolta, però, contrariamente a quanto avvenuto il giorno 30/05/2017, **appartenente alla stessa materia** – **ha concesso due minuti supplementari, sicché la prova ha avuto una durata di 42 minuti.** Nel verbale, infatti, a pagina 3, la Commissione conclude che: "A seguito della suddetta variazione, la Commissione decide di concedere ai candidati due minuti supplementari ai 40 previsti per lo svolgimento della prova; **pertanto la prova si concluderà due minuti più tardi**".

In ragione di ciò non può non condividersi l'assunto secondo cui la prova alla quale i ricorrenti sono stati sottoposti, oltre ad essere di per sé illegittima in quanto contraria alle previsioni del bando, **è obiettivamente diversa** da quella sostenuta dagli altri candidati nelle relative sessioni.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, **con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...).** Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è **tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione.** L’amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura. Infatti, il bando riveste, **nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura**” (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, **Sentenza 17/03/2014 n. 1328**).

Sul solco tracciato da tale indirizzo Codesto Tribunale ha affermato che: **“le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione”** (cfr., tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).

*In terzo luogo, il vizio denunciato in rubrica avrebbe potuto essere evitato sostituendo sic et simpliciter le domande nn. 15 e 16 di Tecnologia con la loro “naturale” sostituta, ossia la n. 46, assegnando, peraltro, un tempo di recupero. Dalla lettura del verbale n. 5, tuttavia, non solo si ricava che ciò non è avvenuto, ma deve prendersi atto che **alcuna motivazione** viene adottata a sostegno di una tale scelta. Di qui gli ulteriori vizi consistenti nella violazione del disposto di cui all'**art. 3, C. 1, L. n. 241 del 1990**, a tenore del quale “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (...) lo svolgimento di pubblici concorsi (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...)”, e nell'eccesso di potere sub specie di assenza di motivazione.*

*** **

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, C. 3, E 4 DEL D.M. N. 163 DEL 18/09/2008 E SS. MM. ED II., DEGLI ARTT. 7, C. 2 BIS, E 9 DEL D.P.R. N. 487 del 09/05/1994, DEGLI ARTT. 5 E 6, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO, APPROVATO CON D.M. N. 676 DEL 18/10/2016, NONCHE' DEL D.M. N. 33 DEL 10/04/2017 COME MODIFICATO CON SUCCESSIVO D.M. N. 53 DEL 25/05/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA':**

Come evidenziato in premessa, nella sessione preselettiva del 30/05/2017, la Commissione esaminatrice ha proceduto con le operazioni concorsuali **nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto.**

Dalla lettura del verbale n. 5 del 30/05/2017 sub doc. 9), infatti, è agevole osservare come in tale seduta fossero assenti: a) il Prof. Fabrizio SANTANGELO, componente della Commissione appartenente al ruolo ginnico-sportivo; b) il suo sostituto Prof. Federico GRUGNI - anch'egli appartenente al medesimo ambito (cfr. anche D.M. n. 53 del 25/05/2017).

In mancanza di altri esponenti del medesimo ruolo ginnico, che obbligatoriamente avrebbe dovuto esser rappresentato in seno alla Commissione giusto quanto stabilito dall'art. 5 del bando di concorso richiamato nella premessa, l'Organo esaminatore, **nell'impossibilità di colmare in alcun modo tale lacuna**, ha dato corso alla prova nonostante il pur ravvisato difetto numerico (anziché, ad esempio, ritardare o rinviare la stessa). Tale lacuna, che emerge già dall'introduzione del verbale laddove viene dato atto della presenza dei signori "Ing. ALOCCI – il quale, lo si ricorda, è il Presidente –; ing. MASSIMI; dr. PACCHIAROTTI; ing. MASTROIANNI; oltre al segretario signora D'ANGELO", si evidenzia emblematicamente osservando le firme poste in calce ad esso, ove l'apposito spazio dedicato alla sottoscrizione del quarto componente **risulta privo di qualsivoglia sigla**. D'altra parte, è d'uopo rilevare che il Presidente Ing. Giorgio ALOCCI ha firmato nell'apposito spazio riservato alla funzione dallo stesso ricoperta (spazio anche graficamente distinto e separato rispetto a quello dei componenti i quali, difatti, sono solo in tre).

E' pertanto documentalmente dimostrato come la Commissione esaminatrice riunitasi in occasione della sessione della prova preselettiva del

30/05/2017 abbia violato la normativa di cui in rubrica per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, la Commissione difetta di una unità, essendo composta da soli tre membri anziché quattro; in secondo luogo, ed anche a prescindere da tale dato, comunque non figura nella composizione alcun componente appartenente al ruolo ginnico-sportivo (in assenza del titolare e del suo sostituto neanche si sarebbe potuto fare ricorso ai supplenti di cui all'art. 3 del D.M. n. 53 del 25/05/2017, considerato che tra essi nemmeno uno era appartenente a tale categoria). Discende da quanto esposto la violazione della normativa concorsuale e nazionale considerato, da un lato, che con il D.M. n. 33 del 10/04/2017 sub doc. 2), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 sub doc. 3), l'Amministrazione aveva previsto che la Commissione fosse composta non già da 3 membri, bensì da 4 membri (due appartenenti al ruolo direttivo-dirigenziale dei Vigili del Fuoco, uno al ruolo ginnico-sportivo ed uno alla carriera prefettizia), oltre al Presidente ed al segretario, e, dall'altro lato, che l'art. 5 del bando, riportando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e di cui all'art. 9 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, ha previsto che la Commissione fosse composta "da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, (...), in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia". Ricordiamo che la decisione del Capo Dipartimento relativa alla composizione numerica della Commissione e delle Sottocommissioni è stata adottata sulla scorta del numero elevatissimo di domande di partecipazione pervenute (oltre 40.000). Proprio in ragione di ciò egli ha logicamente ritenuto insufficienti tre membri per ogni Commissione,

disponendo che i componenti fossero necessariamente quattro. D'altronde, solo nella sessione del 30/05/2017 i candidati da esaminare erano ben 3.775 sicché la presenza di tutti i commissari era a maggior ragione necessaria ed evidentemente preordinata a garantire il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

*Anziché nominare, complessivamente, nove membri (tre per ciascuna Commissione), che presiedessero alle operazioni de quibus, il Capo Dipartimento ha prescritto che essi fossero dodici (quattro per ognuna). In occasione della sessione del 30/05/2017, tuttavia, **i componenti erano solo undici**. Ciò ha evidentemente inciso sulla capacità della Commissione di svolgere adeguatamente la propria funzione. D'altronde, se il Capo Dipartimento ha ritenuto necessari dodici membri, oltre al Presidente ed ai segretari, è alquanto ovvio che una composizione numerica inferiore fosse insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'esame.*

*Per completezza espositiva rappresentiamo che l'ultimo comma dell'art. 6 del bando prevede che "alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**". Ciò sta a significare che in ogni fase concorsuale, **ivi compresa quella preselettiva**, la Commissione debba avere non solo la stessa composizione numerica (dodici membri), ma anche la medesima composizione qualitativa, in ragione della necessaria appartenenza dei suoi membri alle tre categorie più volte citate (direttivo-dirigenziale, ginnico-sportivo e prefettizia).*

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati giacché affetti dai vizi denunciati in rubrica.

*** **

➤ **NOTIFICA DEL RICORSO AD ALMENO UN CONTROINTERESSATO:**

Questa difesa ha notificato il ricorso a tre controinteressati, i cui indirizzi sono stati comunicati dall'Amministrazione con nota prot. n. 4662 del 21/07/2017 (doc. 15). Ove occorra essa chiede, sin d'ora, di essere autorizzata alla notifica del ricorso, nei confronti degli altri controinteressati, per pubblici proclami ex art. 41, C. 4, C.p.A. con le modalità ritenute più opportune anche ex artt. 49, C. 3, e 52, C. 2, C.p.A.

*** **

➤ **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.p.A.:**

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. fumus boni iuris ed il c.d. periculum in mora.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

Quanto al cd. periculum in mora, giova osservare quanto segue. I ricorrenti hanno, innanzi tutto, interesse ad essere ammessi con riserva alla prova motorio-attitudinale che avrà inizio in data 02/10/2017 e termine il 22/12/2017; ciò, ove occorra, ordinandosi all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017 sottoponendo ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto dell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

Tale misura interinale si rende necessaria alla luce del fatto che, nel tempo necessario ad ottenere la pronuncia di merito - volta all'auspicato annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato -, sarebbe già esaurita l'intera procedura concorsuale senza che i ricorrenti vi abbiano potuto partecipare.

Gradatamente, la medesima esigenza cautelare potrebbe essere soddisfatta qualora, prima dello svolgimento della prova motorio-attitudinale, venga ordinato all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017 previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per quanto di interesse dei ricorrenti.

D'altronde, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ben maggiore sarebbe il pregiudizio patito dagli odierni ricorrenti rispetto a quello, per la verità oggettivamente inconsistente, che subirebbe l'Amministrazione per effetto della sopra citata ammissione con riserva. Peraltro, nel caso dovesse essere negata la tutela cautelare invocata e poi accolto nel merito il presente ricorso, l'Amministrazione si troverebbe a dover organizzare una prova ad hoc solo per tutti i ricorrenti, con ingente dispendio di risorse.

Nel caso in cui Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo dovesse, invece, ritenere che i vizi denunciati siano idonei a determinare l'accoglimento, nel merito, della domanda spiegata in via ulteriormente subordinata (vale a dire la caducazione non già della sola prova del 30/05/2017, bensì dell'intera procedura concorsuale), chi scrive ritiene che il cd. periculum in mora sia connaturato all'ingiusta lesione che i ricorrenti subirebbero alla loro situazione giuridica soggettiva in ragione della prosecuzione della procedura. Pregiudizio

che non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque impone protezione immediata in sede cautelare.

Giova precisare che, secondo il calendario recentemente pubblicato, la prova motorio attitudinale di cui all'art. 7 del bando avrà inizio il 02/10/2017 e termine in data 22/12/2017 (cfr. doc. 14).

***** ****

Premesso e considerato quanto sopra, gli scriventi n.q.

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

1.1) In via cautelare, *sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei limiti necessari ad ammettere "con riserva" i ricorrenti alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando, avente inizio il 02/10/2017 e termine il 22/12/2017; ove occorra ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017;*

1.2) Nel merito, *annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, in ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova*

preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

*** **

2) IN VIA SUBORDINATA:

2.1) In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in ragione dell'illegittimità della prova preselettiva del 30/05/2017, ordinando all'Amministrazione – prima dello svolgimento della prova motorio-attitudinale - di ripetere siffatta sessione somministrando ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017;

2.2) Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, in ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, ordinando all'Amministrazione di ripetere siffatta sessione sottoponendo ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

3.1) In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in ragione dell'illegittimità dell'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017);

3.2) Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati con l'obbligo dell'Amministrazione di ripetere l'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017).

In ogni caso, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che della successiva fase di merito.

%%% %%%

Chi scrive deposita i seguenti documenti (in copia):

- 1) D.M. n. 676 del 18/10/2016 ed allegato A);
- 2) D.M. n. 33 del 10/04/2017;
- 3) D.M. n. 53 del 25/05/2017;
- 4) Avviso pubblicato il 31/01/2017;
- 5) Avviso pubblicato l'11/04/2017;
- 6) Avviso di conferma dell'avviso sub doc. 5);
- 7) Estratto Avviso pubblicazione banca dati, suddivisa per materia, contenente i quiz dai quali hanno estratto quelli oggetto di prova;
- 8) Avviso quesiti esclusi dalla banca dati;
- 9) Verbale n. 5 del 30/05/2017;
- 10) Questionario "A";
- 11) Questionario "B";
- 12) Diario della prova preselettiva;
- 13) D.M. n. 63 del 15/06/2017 ed allegato C);
- 14) Avviso prova motorio-attitudinale;
- 15) Risposta Amministrazione a domanda accesso atti;
- 16) Verbale n. 6 del 31/05/2017.

Ai fini del pagamento del C.U. gli scriventi dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile (C.U. dovuto: € 325,00).

Con osservanza.

Roma, 08/08/2017

(avv. Antonio Zimbardi)

(avv. Emanuele Condò)

Ad istanza degli avv.ti Antonio Zimbardi ed Emanuele Condò, quali difensori dei ricorrenti, si notificchi l'atto che precede a:

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

**MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250
POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO**, nella persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma,
alla via dei Portoghesi, 12

Sara SIROCCHI, residente ad Ascoli Piceno, in Frazione Piagge, 318/B

Denis Benedetto GAMBINO, residente in Caselle Torinese (TO), alla via
Carducci, 6

Giovanni SPATAFORA, residente a Siracusa, alla via Misterbianco, 36”

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione I Bis, Giudice Relatore Dr.ssa Paola Patatini. Con Ordinanza n. 4790 del 2017, pubblicata in data 15/09/2017, il TAR Lazio, Roma, ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti. Interposto gravame da parte di 23 dei ricorrenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso assistito “**da un adeguato grado di fondatezza**” (**Ordinanza n. 5648 del 22/12/2017**) e, pertanto, ha ammesso con riserva gli appellanti al prosieguo delle prove ordinando al contempo la sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, C. 10, C.p.A.

Nelle more tutti i ricorrenti, per mero eccesso di zelo, hanno proposto il seguente ricorso estendendo l’impugnativa anche all’elenco

degli ammessi alla prova orale (pubblicato all'esito della prova motorio -
attitudinale) per illegittimità derivata e per quanto di interesse:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZ. I bis - NRG 7903/2017

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.p.A.

per

i Signori **GIUDICE Antonio** nato a Napoli il 24.08.1995 (CF GDC NTN 95M24 F839K),
GIUFFRIDA Alfio Giancarlo nato a Catania il 29.07.1980 (CF GFF LGN 80L29 G3510),
GOMES ROQUE Stiven nato a Roma il 29.11.1986 (CF GMS SVN 86S29 H501E),
GORGA Dario nato a Mola di Bari (BA) il 17.02.1989 (CF GRG DRA 89B17 F280T),
GRANA' Gaetano nato a Palermo il 08.06.1993 (CF GRN GTN 93H08 G2730), **GRANA'**
Giuseppe nato a Palermo il 03.09.1987 (CF GRN GPP 87P03 G273H), **GUERRA**
Gianluca nato a Bari il 01.05.1992 (CF GRR GLC 92E01 A662G), **GULINO Samuele**
nato a Petralia Sottana (PA) il 27.03.1998 (CF GLN SML 98C27 G511K), **GUIDI**
Federico nato a La Spezia il 11.03.1989 (CF GDU FRC 89C11 E463F), **GUMA Antonio**
nato a Potenza il 20.07.1996 (CF GMU NTN 96L20 G942X), **GRIGOLO Michel** nato a
Bassano Del Grappa (VI) il 02.07.1988 (CF GRG MHL 88L02 A703R), **GRIMALDI**
Francesco nato a Bari il 17.02.1989 (CF GRM FNC 89B17 A662T), **GRIMALDI Marco**
nato a Napoli il 04.06.1995 (CF GRM MRC 95H04 F839Q), **IANNACCI Francesco** nato
a San Giovanni Rotondo (FG) il 04.10.1993 (CF NNC FNC 93R04 H926V), **IANNOTTA**
Virginia nata a Pisa il 15.07.1992 (CF NNT VGN 92L55 G782N), **INGLESE Massimo**
nato a Erice (TP) il 24.03.1996 (CF NGL MSM 96C24 D423A), **INGLESE Alessandro**
nato a Erice (TP) il 29.10.1997 (CF NGL LSN 97R29 D423Q), **IODICE Mirko** nato a

Roma il 10.07.1989 (CF DCI MRK 89L10 H501I), **IMPERATORE Giovanni** nato a Napoli il 05.04.1986 (CF MPR GNN 86D05 F939R), **IZZO Raffaele** nato a Napoli il 11.01.1987 (CF ZZI RFL 87A11 F839C), **IOVINE Ivan** nato a Napoli il 22.09.1997 (CF VNI VNI 97P22 F839V), **LACITIGNOLA Enrico** nato a Bari il 22.05.1998 (CF LCT NRC 98E22 A662K), **LA BARBERA Manfredi** nato a Palermo il 03.08.1989 (CF LBR MFR 89M03 G273D), **LA COLLA Alessio** nato ad Alcamo (TP) il 31.08.1993 (CF LCL LSS 93M31 A1760), **LARINI Laura** nata a Parma il 31.07.1982 (CF LRN LRA 82L71G337V), **LATORRE Giacomo** nato a Fasano (BR) il 27.10.1993 (CF LTR GCM 93R27 D508K), **LATTE Massimiliano** nato a Marino (RM) il 03.03.1977 (CF LTT MSM 77C03 E958C), **LAVILLA Marco** nato a Foggia il 04.08.1994 (CF LVL MRC 94M04 D643C), **LA TERRA Giovanni** nato a Ragusa il 18.01.1993 (CF LTR GNN 93A18 H163F) **LAVOPA Marino** nato a Bari il 02.04.1998 (CF LVP MRN 98D02 A662Y), **LEALE Antonino** nato ad Alcamo (TP) il 04.04.1996 (CF LLE NNN 96D04 A176F), **LETTIERI Angelo Antonio** nato a Napoli il 13.05.1993 (CF LTT NLN 93E13 F839A), **LETTIERI Ciro** nato a Napoli il 13.05.1993 (CF LTT CRI 93E13 F8390), **LEVANTINO Emanuele** nato a Palermo il 15.08.1995 (CF LVN MNL 95M15 G273P), **LEVANTINO Francesco** nato a Palermo il 31.07.1980 (CF LVN FNC 80L31 G273T), **LE ROSE Antonio** nato a Crotona (CZ) il 24.02.1981 (CF LRS NTN 81B24 D122K), **LIBRIZZI Gandolfo** nato a Petralia Sottana (PA) il 09.10.1987 (CF LBR GDL 87R09 G511I), **LISCHI Luca** nato a Pisa il 16.08.1997 (CF LSC LCU 97M16 G702X), **LO IACONO Gabriele** nato ad Alcamo (TP) il 21.02.1995 (CF LCN GRL 95B21 A176X), **LO CICERO Luca** nato a Palermo il 31.01.1981 (CF LCC LCU 81A31 G273S), **LOBUONO Ivan** nato a Bari il 07.08.1994 (CF LBN VNI 94M07 A662E), **LOGLI Mirko** nato a Pisa il 29.10.1992 (CF LGL MRK 92R29 G702W), **LOMBARDO Mirko** nato a Palermo il 26.04.1988 (CF LMB MRK 88D26 G273S), **LOSAVIO Vito Pietro** nato a Bari il 14.03.1990 (CF LSV VPT 90C14 A662H), **LOSITO**

Omar nato a Venezia il 08.07.1993 (CF LST MRO 93L08 L736H), **LUCA Filippo** nato a Palermo il 14.03.1985 (CF LCU FPP 85C14 G273F), **LUCERA Andrea** nato a Palermo il 07.12.1988 (CF LCR NDR 88T07 G273E), **LUCERA Simone** nato a Palermo il 09.05.1995 (CF LCR SMN 95E09 G2730), **LUCIDONI Daniele** nato a Teramo il 01.01.1991 (CF LCD DNL 91A01 L103K), **LUCHESE Gaetano** nato ad Alcamo (TP) il 24.11.1996 (CF LCC GTN 96S24 A176M), **LUCCHESI Samuele** nato a Pisa il 01.05.1998 (CF LCC SML 98E01 G702U), **LUONGO Giacomo** nato a Napoli il 24.06.1990 (CF LNG GCM 90H24 F839W), **MACALUSO Alessandro** nato a Petralia Sottana (PA) il 14.02.1990 (CF MCL LSN 90B14 G511H), **MACALUSO Davide** nato a Palermo il 24.03.1998 (CF MCL DVD 98C24 G273G), **MACALUSO Lorenzo** nato a Petralia Sottana (PA) il 12.12.1993 (CF MCL LNZ 93T12 G5110), **MACCHIA Luca** nato a Pisa il 31.08.1989 (CF MCC LCU 89M31 G702I), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, sono elettivamente domiciliati giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso

- RICORRENTI -

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- RESISTENTI -

e

Sara SIROCCHI, nata il 22/01/1980 (posizionatasi al n. 6.007)

Denis Benedetto GAMBINO, nato l'08/01/1980 (posizionatosi al n. 6.008)

Giovanni SPATAFORA, nato il 31/12/1979 (posizionatosi al n. 6.009)

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

- del calendario dei colloqui del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, pubblicato in data 18/01/2018 sul sito dell'Amministrazione resistente <http://www.vigilfuoco.it> nella parte in cui non figura il nominativo dei ricorrenti;

- *di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.*

Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al NRG 7903/2017 gli odierni ricorrenti hanno adito codesto Ill.mo TAR per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- *del **verbale n. 5 del 30/05/2017**, con cui la Commissione esaminatrice ha: i) sostituito una domanda con altra afferente ad una diversa materia; ii) proceduto con le operazioni concorsuali nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto;*
- *del **D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017**, con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva del concorso indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016 volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco;*
- *del **Calendario della prova motorio-attitudinale, pubblicato in data 04/07/2017**, all'interno del quale non figurano i ricorrenti;*

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Prima Bis, Giudice Relatore Dr.ssa Paola Patatini. Con Ordinanza n. 4790 del 2017, pubblicata in data 15/09/2017, il TAR Lazio, sede di Roma, ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti. Interposto gravame il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso assistito "da un adeguato grado di fondatezza" (Ordinanza n. 5648 del 22/12/2017) e, pertanto, ha ammesso i ricorrenti con riserva alla prova motorio attitudinale ordinando la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, C. 10, C.p.A.

Nelle more, espletata la prova motoria attitudinale, il 18/01/2018 il Ministero ha pubblicato il calendario dei colloqui.

Con il presente atto gli odierni ricorrenti intendono gravare l'ulteriore provvedimento adottato dall'Amministrazione nella procedura concorsuale che ci occupa sopra meglio identificato in quanto lesivo, al pari del calendario della prova motorio attitudinale e degli atti presupposti, dell'interesse dei medesimi, introducendo nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ai sensi dell'art. 43 C.p.A.

ANTEFATTO STORICO:

Preliminarmente, è utile ripercorrere l'antefatto storico che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio.

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'art. 5 del bando, richiamando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e ss. mm. ed ii., ha previsto che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere **presieduta** "da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed avrebbe dovuto essere **composta** "da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia".

Inoltre, l'articolo in esame ha previsto la possibilità, "**fermo restando un unico presidente**", di suddividere la Commissione in più Sottocommissioni con la prescrizione che ciascuna di esse fosse costituita da "un numero di componenti **pari a quello della Commissione originaria**", vale a dire "non inferiore a tre" e di cui **almeno un componente** della carriera direttivo-dirigenziale, uno **appartenente al ruolo ginnico-sportivo** del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed **uno** della carriera prefettizia.

Infine, l'art. 5, per il caso di assenza od impedimento del Presidente o di uno o più componenti della Commissione, ha previsto che con il Decreto di nomina avrebbero dovuto essere individuati i "relativi supplenti".

Il successivo art. 6 ha disposto l'espletamento di una prova d'esame preselettiva, precisando che essa "consiste nella risoluzione di quesiti a risposta

multipla su materie (...) di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico – deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato". Il medesimo articolo 6, ai fini della formulazione dei quesiti e dell'organizzazione della prova preselettiva, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 a tenore della quale, tra l'altro, "i contenuti di ciascuna prova **sono disciplinati dalle singole amministrazioni**" (cfr. anche art. 2, C. 3, D.M. n. 163 del 18/09/2008).

Stando a quanto previsto dalla norma in parola, sarebbe stata data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva mediante loro pubblicazione nella G.U.R.I., 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento. Inoltre, sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova d'esame preselettiva e tutti coloro che avrebbero riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000. Da ultimo, il bando ha previsto che alle operazioni di preselezione avrebbe dovuto sovrintendere la "commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**" (cfr. art. 6, Ultimo Comma, cit.).

Orbene, con D.M. n. 33 del 10/04/2017, come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha nominato il Presidente, la Commissione e due Sottocommissioni, nonché i relativi supplenti. Come previsto all'art. 5 del bando e come disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, peraltro richiamato nella premessa dal D.M. di nomina sopra citato, il Capo Dipartimento ha nominato il Presidente nella persona dell'Ing. Giorgio ALOCCI e, al contempo, ha

composto le Commissioni esaminatrici nominando, **per ciascuna di esse, quattro componenti**, di cui due appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, **uno al ruolo ginnico-sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** ed uno alla carriera prefettizia; dunque da tecnici “esperti nelle materie **oggetto del concorso**”.

Giova precisare che il bando aveva previsto che la Commissione esaminatrice dovesse essere composta da un numero di membri “non inferiore a tre”, **lasciando così allo stesso Capo Dipartimento la valutazione relativa al numero necessario dei componenti**, come ovvio che sia, **una volta conosciuto il numero di partecipanti alla procedura concorsuale**, ignoto al momento della pubblicazione del D.M. n. 676.

Il Capo Dipartimento ha, **dunque**, suddiviso la Commissione **in tre**, con un numero complessivo di componenti titolari **pari a dodici** (esattamente **quattro** per ogni Commissione); **ciò in ragione dell’elevatissimo numero di domande di partecipazione pervenute le quali erano oltre 40.000**.

Per ogni membro il Capo Dipartimento ha, poi, previsto un supplente appartenente alla medesima categoria del componente titolare. Egli ha anche nominato tre segretari – con rispettivi sostituti; uno per ogni Commissione.

Come si evince agli artt. 3 e 4 D.M. n. 53, il Capo Dipartimento, stante la “**complessità e durata delle prove concorsuali**”, ha, altresì, nominato undici supplenti aggiunti, appartenenti, però, solo alle carriere direttivo-dirigenziale e prefettizia (e non ginnica), e tre segretari supplenti aggiunti.

Tornando alla prova preselettiva, osserviamo che l’allegato A al bando, così come richiamato dall’art. 6, ha prescritto le materie d’esame. Con avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4^a Sede Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017

nonché sul sito del Dipartimento, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha previsto il diario della citata prova. Con successivo avviso pubblicato l'11/04/2017, poi confermato, la medesima Direzione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (pari a 40) **specificando per ogni materia il numero ad essa afferente.**

In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta corretta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data essa avrebbe riconosciuto un punteggio pari a 0.

Al contempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato la banca dati, **suddivisa per materia**, contenente i quiz dai quali sarebbero stati estratti quelli oggetto di prova.

Ciò detto, i ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ed hanno svolto la prova preselettiva **il giorno 30/05/2017.**

In tale occasione, la Commissione esaminatrice ha dato atto della presenza di un numero di candidati pari a 3.775 e, al contempo, dell'assenza **sia del Prof. Fabrizio SANTANGELO, Dirigente Superiore ginnico-sportivo, che del suo supplente.** Dopodiché la Commissione ha proceduto alla somministrazione dei quesiti. **A prova già iniziata** la stessa ha avvisato i candidati "che, a causa di un errore di stampa, non dovranno rispondere ad una domanda che è sostituita da una di riserva. Tutti coloro in possesso dell'opzione "A" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 16 ma alla

domanda di riserva n. 47; tutti coloro in possesso dell'opzione "B" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 15, ma alla domanda di riserva n. 47. Quindi (...) tutti i candidati, sia quelli in possesso della versione "A" che quelli in possesso della versione "B", dovranno rispondere alla domanda di riserva n. 47" (cfr. pagina 3 del verbale n. 5 relativo alla sessione del 30/05/2017 sub doc. 9).

Giova precisare che le domande (identiche tra loro) nn. 16 del Questionario "A" e 15 del Questionario "B" erano rubricate al n. 291 della banca dati di "**Tecnologia**", così come può agevolmente ricavarsi dall'avviso pubblicato in data 11/04/2017 sub doc. 7 (cfr. anche doc. 8). La domanda di riserva n. 47 (anche questa identica sia per il Questionario "A" che per il Questionario "B"), invece, era rubricata al n. 59 della banca dati di "**Matematica**", così come risultante dal medesimo avviso.

In altri termini, la prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017, **diversamente da quelle tenutesi nelle altre date**, ha avuto ad oggetto n. 14 domande di Matematica e 3 di Tecnologia, anziché, rispettivamente, 13 e 4 come, invece, previsto dalla normativa concorsuale descritta in narrativa.

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", il quiz di riserva da proporre ai candidati **avrebbe dovuto essere** non già il n. 47, **bensì il n. 46** (sia per il Questionario "A" che per il "B") il quale figura al n. 70 proprio della banca dati di "Tecnologia". Sostituzione di due domande afferenti la stessa materia che in effetti risulta avvenuta il giorno successivo

*(31/05/2017), **per di più con la concessione ai candidati di due minuti di recupero non avvenuta il giorno 30/05.***

*Nel verbale della seduta del 30/05/2017, tuttavia, non è dato rinvenirsi **alcun passaggio motivazionale** che giustifichi l'**irragionevole** scelta di sostituire una domanda di una materia con quella di una diversa senza, peraltro, concedere alcun recupero sul tempo.*

Orbene, tutti i ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva il giorno 30/05/2017.

Con D.M. n. 63 del 15/06/2017 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva, ammettendo alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti e coloro che hanno riportato lo stesso punteggio (cioè 38/40) del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 e quindi complessivi 6.009, così come previsto all'art. 6 del medesimo bando.

*Tra essi, però, **non figurano i ricorrenti** i quali hanno conseguito un punteggio **inferiore rispetto a 38/40** e non sono stati ammessi alla successiva prova motoria.*

***** ****

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DELL'ART. 1, C. 2, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DELL'AVVISO**

***DELL'11/04/2017, POI CONFERMATO, ED ECCESSO DI POTERE PER
CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED ASSENZA
DI MOTIVAZIONE:***

*Si è detto che, con avviso pubblicato l'11/04/2017 sub doc. 5), poi confermato sub doc. 6), l'Amministrazione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (**pari a 40**) **specificando per ciascuna materia il numero ad essa afferente**. In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta esatta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data, invece, essa avrebbe riconosciuto al candidato un punteggio pari a 0.*

Considerato che il candidato ha mediamente un minuto per ogni domanda (40 minuti per 40 quiz), è evidente come la struttura di una tale prova preselettiva ed il rigoroso rispetto di essa sono funzionali a permettere allo stesso di superare la prova ottimizzando il tempo. In questo senso si devono leggere anche l'esistenza di una banca dati (peraltro con l'indicazione della risposta corretta), la preventiva comunicazione dei quiz che non saranno estratti, la somministrazione del Questionario con l'indicazione delle 40 domande secondo l'ordine delle materie indicato nell'avviso pubblico, la formulazione delle domande a risposta multipla e non aperta.

Tali elementi determinano, come noto, l'“automatizzazione” della prova affrontata dal candidato, il che costituisce la ragione per cui la soglia minima per poterla superare è stata di 38 risposte esatte su 40; soglia evidentemente altissima (e nonostante ciò raggiunta da più di 6.000 candidati) difficilmente ipotizzabile laddove la prova preselettiva fosse stata strutturata diversamente.

Orbene, come illustrato in premessa, **nella seduta del 30/05/2017**, la Commissione esaminatrice ha rilevato un errore di stampa nella domanda di **“Tecnologia”** di cui al n. 15 del Questionario “A” ed al n. 16 del Questionario “B” (sub doc. 10) e 11) (corrispondenti alla n. 291 della relativa banca dati), ragione per cui ha ritenuto di dover sostituire tale quiz con la domanda di riserva n. 47 di **“Matematica”**.

Ciò ha comportato che i ricorrenti si sono visti somministrare **non già 4 domande di “Tecnologia” e 13 di “Matematica”, bensì 3 di “Tecnologia” e 14 di “Matematica”. Cosa che non è accaduta nelle altre sessioni.**

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come, in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di “Tecnologia”, la domanda di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già la n. 47, **bensì la n. 46** (sia per il Questionario “A” che per il “B”), la quale figura al n. 70 proprio della banca dati di **“Tecnologia”**.

La condotta della Commissione appare illegittima per un triplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, ha determinato la violazione della normativa concorsuale **stabilita dalla medesima Amministrazione**, la quale già con l'avviso dell'11/04/2017 sub **doc. 5**), poi confermato con l'avviso sub **doc. 6**), aveva stabilito precisamente **quante domande** dovessero vertere su ciascuna delle

*materie indicate nel bando e l'ordine di esse. A tal uopo giova ricordare il disposto di cui all'**art. 1 L. n. 241 del 1990** (Legge peraltro richiamata nella premessa del bando di concorso sub doc. 1), il quale recita: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di **trasparenza** (...)".*

*Nella specie risulta ictu oculi il contrasto tra la modalità preannunciata (mediante apposita pubblicazione) di svolgimento della prova e quella con la quale essa si è concretamente svolta e quindi la violazione del principio di trasparenza **sul quale si deve reggere ogni procedura concorsuale**.*

Non può dubitarsi che la finalità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 28 dell'11/04/2017 fosse quello di assicurare la massima trasparenza della procedura concorsuale.

*Di conseguenza deve giocoforza ritenersi che l'inosservanza della ripartizione numerica dettata dalla stessa Amministrazione **stride con la suindicata finalità** inficiando la legittimità della sua condotta.*

Al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco si precisa come la scrivente difesa non contesti affatto la circostanza che una domanda si sia rivelata errata con conseguente necessità della sua sostituzione, bensì il fatto che, nell'operare siffatto avvicendamento, il Ministero dell'Interno ha violato la disciplina dal medesimo dettata in ossequio al principio di trasparenza.

*In secondo luogo, essa ha comportato una palese **disparità di trattamento** tra i partecipanti alla prova preselettiva del 30/05/2017 e tutti gli altri candidati che hanno sostenuto la ridetta prova in altre date. Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi come l'aver somministrato in luogo della*

domanda rubricata al n. 291 della banca dati di "Tecnologia", non già la domanda di riserva n. 46 (rubricata al n. 70 della medesima banca dati), bensì la domanda n. 47 (rubricata al n. 59 della banca dati di "Matematica"), **abbia creato confusione nei candidati** in quanto, da un lato, si sono visti somministrare 14 domande di Matematica (anziché 13) e 3 di Tecnologia (anziché 4), e, dall'altro lato, si sono visti modificare l'ordine delle domande rispetto a quanto originariamente previsto. Difatti, sia la domanda n. 16 del Questionario "A", che la n. 15 del Questionario "B" erano collocate tra altre domande di Tecnologia. Si ricorda, a tal uopo, che le domande nn. 1 e 2 erano di Italiano, le nn. 3 e 4 di Storia, le nn. 5 e 6 di Cittadinanza e Costituzione, dalla n. 7 alla n. 10 erano di Scienze, dalla n. 11 alla n. 14 di Geografia, dalla n. 15 alla n. 18 di Tecnologia, dalla n. 19 alla n. 31 di Matematica ed, infine, dalla n. 31 alla n. 40 di Logica Deduttiva ed Analisi del testo.

Come sopra accennato, in un procedimento strutturato in tal modo si crea un'esasperata "automazione" delle risposte e si "limano" le differenze tra i candidati, creando una situazione altamente concorrenziale (prova ne sia che il voto di almeno 38/40 è stato raggiunto da 6.009 candidati). A ciò aggiungasi che, come risulta dal verbale n. 5, il rilievo dell'errore e la sostituzione di domanda **è avvenuta dopo l'inizio della prova**. In esso, invero, prima del rilievo, si legge che: **"Si procede quindi alla distribuzione dei questionari ricordando ai candidati che avranno a disposizione quaranta minuti di tempo per la prova che ha inizio alle ore 12.31"**.

In siffatto contesto è intuitivo che ogni fattore che altera lo svolgimento della prova ha una significativa incidenza sui candidati, tale da porre gli stessi in una condizione **evidentemente svantaggiata** rispetto a tutti gli altri. Anche

in tal caso giova ricordare il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990 il quale attribuisce preminente importanza alla circostanza che il procedimento amministrativo si svolga anche in modo "**imparziale**", nonché quello di cui all'art. 1, C. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 (anch'esso richiamato nella premessa del bando) secondo cui "Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la **imparzialità**".

Peraltro, la dedotta disparità emerge, altresì, laddove si consideri che i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" rispetto a quella di "Matematica" che hanno svolto la sessione d'esame il giorno 30/05/2017 sono stati **oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che hanno svolto la sessione nelle altre date**. Correlativamente, i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" che hanno svolto la prova nei giorni diversi dal 30/05/2017 (con un Questionario loro assegnato nel rispetto della normativa concorsuale) **sono stati avvantaggiati rispetto ai ricorrenti**.

Non può in definitiva negarsi che i ricorrenti abbiano subito un generale **disorientamento** in una prova nella **quale il tempo è assolutamente determinante, a causa della somministrazione di una domanda afferente una materia diversa**. A ciò deve aggiungersi l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo non indifferente – originata dall'inversione dell'ordine delle domande e dal fatto che la sostituzione è avvenuta a prova già iniziata. Che le domande dovessero essere strutturate nei questionari secondo un **ordine prestabilito** risulta per tabulas dall'avviso pubblicato l'11/04/2017 sub doc. 7 e dai medesimi questionari somministrati ai candidati i quali riproponevano pedissequamente l'ordine di cui all'avviso cit.

Ciò detto, non è un caso che il sistema informatico per l'estrazione casuale delle domande sia stato impostato dall'Amministrazione in maniera tale che il questionario contenesse un **certo numero di domande** per ogni materia, numero direttamente proporzionale alle domande contenute nella banca dati. Infatti, se la ratio è quella di garantire la parità di trattamento tra candidati delle varie sedute, riteniamo che l'aver attribuito nell'ambito di una sessione un numero di quesiti somministrati per due materie diverso rispetto a quello pubblicato e somministrato nel corso di tutte le altre sessioni disattende tale finalità, frustrando palesemente tale principio.

D'altronde, anche la giurisprudenza più rigorosa, che non ha riconosciuto l'illegittimità della procedura concorsuale in ipotesi di una sua alterazione (TAR Campania, Napoli, Sentenza 06/08/2013 n. 4091), ha motivato la propria statuizione muovendo dal presupposto che "**tutti i candidati** si sono trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati". Nella specie, tuttavia, l'alterazione della procedura non ha riguardato affatto tutti i candidati, bensì **soltanto** coloro, tra i quali i ricorrenti, che hanno partecipato alla sessione del 30/05/2017.

In proposito deve rilevarsi come la disparità di trattamento trovi palese conferma anche nel **verbale n. 6 del 31/05/2017**. Come anticipato in premesso, infatti, in tale occasione, a fronte di un errore di stampa, la Commissione, nel sostituire una domanda (la n. 25 del Questionario "A" e la n. 28 del Questionario "B") con una riserva (la n. 47) - stavolta, però, contrariamente a quanto avvenuto il giorno 30/05/2017, **appartenente alla stessa materia** - ha concesso **due minuti supplementari**, sicché la prova ha avuto una durata di **42 minuti**. Nel verbale, infatti, a pagina 3, la Commissione conclude che: "A seguito della

suddetta variazione, la Commissione decide di concedere ai candidati due minuti supplementari ai 40 previsti per lo svolgimento della prova; **pertanto la prova si concluderà due minuti più tardi**". La dedotta disparità non può in alcun modo esser revocata in dubbio; come noto, infatti, il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice ed afferente l'espletamento della prova concorsuale in atto in quel momento **fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso descritto** (cfr. sentenza 08/07/2015 n. 399 TAR Basilicata a tenore della quale "Va evidenziato che i verbali delle commissioni esaminatrici (...) fanno stato, fino a querela di falso, delle operazioni da esse compiute"). Del resto non potrebbe essere altrimenti. Considerata la qualifica del soggetto verbalizzante (Commissione esaminatrice), la forza probatoria del verbale n. 5 impugnato è indubbia sol che si pensi che, nel redigerlo contestualmente all'espletamento della prova preselettiva del 30/05/2017, esso ha documentato analiticamente ciò che stava accadendo. **Proprio come avvenuto il giorno successivo (verbale n. 6 del 31/05/2017)**.

In ragione di ciò non può non condividersi l'assunto secondo cui la prova alla quale i ricorrenti sono stati sottoposti, oltre ad essere di per sé illegittima in quanto contraria alle previsioni del bando, **è obiettivamente diversa** da quella sostenuta dagli altri candidati nelle relative sessioni.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui "il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, **con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...)**. Le regole cristallizzate nella "lex

specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’**amministrazione**, nel senso che, essendo essa autolimitata, è **tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione**. L’amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “*lex specialis*” della procedura. Infatti, il bando riveste, **nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità**, un **fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura**” (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, **Sentenza 17/03/2014 n. 1328**).

Sul solco tracciato da tale indirizzo Codesto Tribunale ha affermato che: **“le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione”** (cfr., tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).

In terzo luogo, il vizio denunciato in rubrica avrebbe potuto essere evitato sostituendo *sic et simpliciter* le domande nn. 15 e 16 di Tecnologia con la loro “naturale” sostituta, ossia la n. 46, assegnando, peraltro, un tempo di recupero. Dalla lettura del verbale n. 5, tuttavia, non solo si ricava che ciò non è avvenuto, ma deve prendersi atto che **alcuna motivazione** viene addotta a sostegno di una tale scelta. Di qui gli ulteriori vizi consistenti nella violazione del disposto di cui

all'art. 3, C. 1, L. n. 241 del 1990, a tenore del quale "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (...) lo svolgimento di pubblici concorsi (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...)", e nell'eccesso di potere sub specie di assenza di motivazione.

Per completezza deve osservarsi come il Consiglio di Stato, sebbene in sede cautelare, abbia sposato la tesi sostenuta con il presente ricorso affermando che "**sussiste il presupposto del fumus boni juris con riguardo alla dedotta violazione della distribuzione dei quesiti tra le materie della prova preselettiva secondo l'avviso predetto concernente le modalità di partecipazione pubblicato sul sito internet dei Vigili del Fuoco**" (**Ordinanza n. 5300 del 06/12/2017**).

D'altronde, il medesimo Consesso, riformando proprio l'ordinanza emessa nel presente giudizio dal TAR Lazio, ha ritenuto il ricorso assistito "**da un adeguato grado di fondatezza**" (**Ordinanza n. 5648 del 22/12/2017**).

Ancor più di recente, sulla stessa questione è intervenuta l'**Ordinanza n. 961 del 02/03/2018** con la quale il Consiglio di Stato, riformando un'ulteriore ordinanza del Tar Lazio ha affermato che "**la censura per cui l'appellante avrebbe sostenuto n. 3 quesiti di tecnologia (invece dei 4 previsti) e n. 14 di Matematica (invece dei previsti 13) merita una compiuta riflessione in sede di merito**".

Di qui la fondatezza anche del presente motivo di ricorso.

*** **

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, C. 3, E 4 DEL D.M. N. 163 DEL 18/09/2008 E SS. MM. ED II., DEGLI ARTT. 7, C. 2 BIS, E 9 DEL D.P.R. N. 487 del 09/05/1994, DEGLI ARTT. 5 E 6, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO, APPROVATO CON D.M. N. 676 DEL 18/10/2016, NONCHE' DEL D.M. N. 33 DEL 10/04/2017 COME MODIFICATO CON SUCCESSIVO D.M. N. 53 DEL 25/05/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA':**

*Come evidenziato in premessa, nella sessione preselettiva del 30/05/2017, la Commissione esaminatrice ha proceduto con le operazioni concorsuali **nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto.***

Dalla lettura del verbale n. 5 del 30/05/2017 sub doc. 9), infatti, è agevole osservare come in tale seduta fossero assenti: a) il Prof. Fabrizio SANTANGELO, componente della Commissione appartenente al ruolo ginnico-sportivo; b) il suo sostituto Prof. Federico GRUGNI - anch'egli appartenente al medesimo ambito (cfr. anche D.M. n. 53 del 25/05/2017).

*In mancanza di altri esponenti del medesimo ruolo ginnico, che obbligatoriamente avrebbe dovuto esser rappresentato in seno alla Commissione giusto quanto stabilito dall'art. 5 del bando di concorso richiamato nella premessa, l'Organo esaminatore, **nell'impossibilità di colmare in alcun modo tale lacuna**, ha dato corso alla prova nonostante il pur ravvisato difetto numerico (anziché, ad esempio, ritardare o rinviare la stessa). Tale lacuna, che emerge già dall'introduzione del verbale laddove viene dato atto della presenza dei signori "Ing. ALOCCI – il quale, lo si ricorda, è il Presidente –; ing. MASSIMI;*

dr. PACCHIAROTTI; ing. MASTROIANNI; oltre al segretario signora D'ANGELO", si evidenzia emblematicamente osservando le firme poste in calce ad esso, ove l'apposito spazio dedicato alla sottoscrizione del quarto componente **risulta privo di qualsivoglia sigla**. D'altra parte, è d'uopo rilevare che il Presidente Ing. Giorgio ALOCCI ha firmato nell'apposito spazio riservato alla funzione dallo stesso ricoperta (spazio anche graficamente distinto e separato rispetto a quello dei componenti i quali, difatti, sono solo in tre).

E' pertanto documentalmente dimostrato come la Commissione esaminatrice riunitasi in occasione della sessione della prova preselettiva del 30/05/2017 abbia violato la normativa di cui in rubrica per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, la Commissione difetta di una unità, essendo composta da soli tre membri **anziché quattro**; in secondo luogo, ed anche a prescindere da tale dato, comunque non figura nella composizione alcun componente appartenente al ruolo ginnico-sportivo (in assenza del titolare e del suo sostituto neanche si sarebbe potuto fare ricorso ai supplenti di cui all'art. 3 del D.M. n. 53 del 25/05/2017, considerato che tra essi nemmeno uno era appartenente a tale categoria). Discende da quanto esposto la violazione della normativa concorsuale e nazionale considerato, da un lato, che con il D.M. n. 33 del 10/04/2017 sub doc. 2), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 sub doc. 3), l'Amministrazione aveva previsto che la Commissione fosse composta non già da 3 membri, **bensì da 4 membri** (due appartenenti al ruolo direttivo-dirigenziale dei Vigili del Fuoco, uno al ruolo ginnico-sportivo ed uno alla carriera prefettizia), oltre al Presidente ed al segretario, e, dall'altro lato, che l'art. 5 del bando, riportando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e di cui all'art. 9 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, ha previsto

che la Commissione fosse composta “da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame, (...), in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia”. Ricordiamo che la decisione del Capo Dipartimento relativa alla composizione numerica della Commissione e delle Sottocommissioni è stata adottata sulla scorta del numero elevatissimo di domande di partecipazione pervenute (oltre 40.000). Proprio in ragione di ciò egli ha **logicamente** ritenuto insufficienti tre membri per ogni Commissione, disponendo che i componenti fossero necessariamente quattro. D'altronde, solo nella sessione del 30/05/2017 i candidati da esaminare erano ben 3.775 sicché la presenza di tutti i commissari era a maggior ragione necessaria ed evidentemente preordinata a garantire il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

Aniché nominare, complessivamente, nove membri (tre per ciascuna Commissione), che presiedessero alle operazioni de quibus, il Capo Dipartimento ha prescritto che essi fossero dodici (quattro per ognuna). In occasione della sessione del 30/05/2017, tuttavia, **i componenti erano solo undici**. Ciò ha evidentemente inciso sulla capacità della Commissione di svolgere adeguatamente la propria funzione. D'altronde, se il Capo Dipartimento ha ritenuto necessari dodici membri, oltre al Presidente ed ai segretari, è alquanto ovvio che una composizione numerica inferiore fosse insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'esame.

Pur volendo prescindere dalle suesposte considerazioni giova richiamare il precedente di codesto Ecc.mo Consesso costituito dalla Sentenza 09/03/2012

n. 1347 con la quale è stato affermato il principio per cui “le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutte le componenti del collegio”, dovendosi viceversa ritenere che la Commissione debba costituire Collegio perfetto ogniqualvolta “**assuma determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati**”. Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che le scelte assunte dall’Amministrazione avvenute in composizione **im**perfetta siano rilevanti e non abbiano di certo il carattere della mera strumentalità. Così è sia per la decisione relativa alla sostituzione della domanda, sia per la scelta della domanda da sostituire sia, ancora, per la negata concessione di minuti supplementari; scelte che, come illustrato nel paragrafo precedente, hanno creato un’evidente disparità di trattamento tra i candidati.

Per completezza espositiva rappresentiamo che l’ultimo comma dell’art. 6 del bando prevede che “alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**”. Ciò sta a significare che in ogni fase concorsuale, **ivi compresa quella preselettiva**, la Commissione debba avere non solo la stessa composizione numerica (dodici membri), ma anche la medesima composizione qualitativa, in ragione della necessaria appartenenza dei suoi membri alle tre categorie più volte citate (direttivo-dirigenziale, ginnico-sportivo e prefettizia).

Anche sotto tale profilo rileva il precedente di codesto Consiglio sopra richiamato il quale non ha mancato di affermare, altresì, che la Commissione esaminatrice ha natura di Collegio perfetto (anche sotto il profilo qualitativo) ogniqualvolta “sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso”.

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati giacché affetti dai vizi denunciati in rubrica.

*** **

Premesso e considerato quanto sopra, gli scriventi n.q.

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

Annulare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

*** **

2) IN VIA SUBORDINATA:

Annulare i provvedimenti impugnati con l'obbligo dell'Amministrazione di ripetere l'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017).

In ogni caso, *con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che della successiva fase di merito.*

%%% %%%

Chi scrive deposita i seguenti documenti (in copia):

17) *Calendario colloqui.*

Ai fini del pagamento del C.U. gli scriventi dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con osservanza.

Roma, 16/03/2018

(avv. Antonio Zimbardi)

(avv. Emanuele Condò)

Ad istanza degli avv.ti Antonio Zimbardi ed Emanuele Condò, quali difensori dei ricorrenti, si notifici l'atto che precede a:

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato Gaetana Natale e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato Gaetana Natale e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

Sara SIROCCHI, residente ad Ascoli Piceno, in Frazione Piagge, 318/B

Denis Benedetto GAMBINO, residente in Caselle Torinese (TO), alla via Carducci, 6

Giovanni SPATAFORA, residente a Siracusa, alla via Misterbianco, 36"

In data 14/11/2018 l'Amministrazione ha approvato e pubblicato la graduatoria finale del concorso in parola.

Con il presente atto, quindi, i ricorrenti impugnano *ex art. 43 C.p.A.* anche tale provvedimento, anch'esso per illegittimità derivata.

Giova precisare che tutti gli appellanti – ammessi con riserva dal Consiglio di Stato al prosieguo della procedura concorsuale - hanno superato le prove. Tutti salvo il Sig. Enrico Lupo il quale si è determinato a non presentarsi alla prova motorio - attitudinale con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dello stesso alla coltivazione dell'impugnativa.

Con il presente atto si ripropongono le seguenti ragioni (già contenute nel ricorso originario e nel ricorso *ex art. 43 C.p.A.*)

ANTEFATTO STORICO:

Preliminarmente, è utile ripercorrere l'antefatto storico che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio.

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'art. 5 del bando, richiamando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e ss. mm. ed ii., ha previsto che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere **presieduta** "*da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*" ed avrebbe dovuto essere **composta** "*da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio*

nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia”.

Inoltre, l'articolo in esame ha previsto la possibilità, “**fermo restando un unico presidente**”, di suddividere la Commissione in più Sottocommissioni con la prescrizione che ciascuna di esse fosse costituita da “*un numero di componenti **pari a quello della Commissione originaria**”, vale a dire “*non inferiore a tre*” e di cui **almeno un componente** della carriera direttivo-dirigenziale, uno **appartenente al ruolo ginnico-sportivo** del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco **ed uno** della carriera prefettizia.*

Infine, l'art. 5, per il caso di assenza od impedimento del Presidente o di uno o più componenti della Commissione, ha previsto che con il Decreto di nomina avrebbero dovuto essere individuati i “*relativi supplenti*”.

Il successivo art. 6 ha disposto l'espletamento di una prova d'esame preselettiva, precisando che essa “*consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie (...) di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico – deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato*”. Il medesimo articolo 6, ai fini della formulazione dei quesiti e dell'organizzazione della prova preselettiva, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 a tenore della quale, tra l'altro, “*i contenuti di ciascuna prova **sono disciplinati dalle singole amministrazioni**” (cfr. anche art. 2, C. 3, D.M. n. 163 del 18/09/2008).*

Stando a quanto previsto dalla norma in parola, sarebbe stata data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova

preselettiva mediante loro pubblicazione nella G.U.R.I., 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento. Inoltre, sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova d'esame preselettiva e tutti coloro che avrebbero riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000. Da ultimo, il bando ha previsto che alle operazioni di preselezione avrebbe dovuto sovrintendere la "commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**" (cfr. art. 6, Ultimo Comma, cit.).

Orbene, con D.M. n. 33 del 10/04/2017, come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha nominato il Presidente, la Commissione e due Sottocommissioni, nonché i relativi supplenti. Come previsto all'art. 5 del bando e come disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, peraltro richiamato nella premessa dal D.M. di nomina sopra citato, il Capo Dipartimento ha nominato il Presidente nella persona dell'Ing. Giorgio ALOCCI e, al contempo, ha composto le Commissioni esaminatrici nominando, **per ciascuna di esse, quattro componenti**, di cui due appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, **uno al ruolo ginnico-sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** ed uno alla carriera prefettizia; dunque da tecnici "*esperti nelle materie **oggetto del concorso***".

Giova precisare che il bando aveva previsto che la Commissione esaminatrice dovesse essere composta da un numero di membri "*non inferiore a tre*", **lasciando così allo stesso Capo Dipartimento la valutazione relativa al numero necessario dei componenti**, come ovvio che sia, **una volta**

conosciuto il numero di partecipanti alla procedura concorsuale, ignoto al momento della pubblicazione del D.M. n. 676.

Il Capo Dipartimento ha, **dunque**, suddiviso la Commissione **in tre**, con un numero complessivo di componenti titolari **pari a dodici** (esattamente **quattro** per ogni Commissione); **ciò in ragione dell'elevatissimo numero di domande di partecipazione pervenute le quali erano oltre 40.000.**

Per ogni membro il Capo Dipartimento ha, poi, previsto un supplente appartenente alla medesima categoria del componente titolare. Egli ha anche nominato tre segretari – con rispettivi sostituti; uno per ogni Commissione.

Come si evince agli artt. 3 e 4 D.M. n. 53, il Capo Dipartimento, stante la **“complessità e durata delle prove concorsuali”**, ha, altresì, nominato undici supplenti aggiunti, appartenenti, però, solo alle carriere direttivo-dirigenziale e prefettizia (e non ginnica), e tre segretari supplenti aggiunti.

Tornando alla prova preselettiva, osserviamo che l'allegato A al bando, così come richiamato dall'art. 6, ha prescritto le materie d'esame. Con avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4^a Sede Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha previsto il diario della citata prova. Con successivo avviso pubblicato l'11/04/2017, poi confermato, la medesima Direzione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (pari a 40) **specificando per ogni materia il numero ad essa afferente.**

In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di

Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta corretta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data essa avrebbe riconosciuto un punteggio pari a 0.

Al contempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato la banca dati, **suddivisa per materia**, contenente i quiz dai quali sarebbero stati estratti quelli oggetto di prova.

Ciò detto, i ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ed hanno svolto la prova preselettiva **il giorno 30/05/2017**.

In tale occasione, la Commissione esaminatrice ha dato atto della presenza di un numero di candidati pari a 3.775 e, al contempo, dell'assenza **sia del Prof. Fabrizio SANTANGELO, Dirigente Superiore ginnico-sportivo, che del suo supplente**. Dopodiché la Commissione ha proceduto alla somministrazione dei quesiti. **A prova già iniziata** la stessa ha avvisato i candidati *"che, a causa di un errore di stampa, non dovranno rispondere ad una domanda che è sostituita da una di riserva. Tutti coloro in possesso dell'opzione "A" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 16 ma alla domanda di riserva n. 47; tutti coloro in possesso dell'opzione "B" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 15, ma alla domanda di riserva n. 47. Quindi (...) tutti i candidati, sia quelli in possesso della versione "A" che quelli in possesso della versione "B", dovranno rispondere alla domanda di riserva n. 47"* (cfr. pagina 3 del verbale n. 5 relativo alla sessione del 30/05/2017 sub doc. 9).

Giova precisare che le domande (identiche tra loro) nn. 16 del Questionario "A" e 15 del Questionario "B" erano rubricate al n. 291 della banca dati di **"Tecnologia"**, così come può agevolmente ricavarsi dall'avviso

pubblicato in data 11/04/2017 *sub* doc. 7 (*cf.* anche doc. 8). La domanda di riserva n. 47 (anche questa identica sia per il Questionario “A” che per il Questionario “B”), invece, era rubricata al n. 59 della banca dati di **“Matematica”**, così come risultante dal medesimo avviso.

In altri termini, la prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017, **diversamente da quelle tenutesi nelle altre date**, ha avuto ad oggetto n. 14 domande di Matematica e 3 di Tecnologia, anziché, rispettivamente, 13 e 4 come, invece, previsto dalla normativa concorsuale descritta in narrativa.

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come in presenza dell’errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di “Tecnologia”, il quiz di riserva da proporre ai candidati **avrebbe dovuto essere** non già il n. 47, **bensì il n. 46** (sia per il Questionario “A” che per il “B”) il quale figura al n. 70 proprio della banca dati di “Tecnologia”. Sostituzione di due domande afferenti la stessa materia che in effetti risulta avvenuta il giorno successivo (31/05/2017), **per di più con la concessione ai candidati di due minuti di recupero non avvenuta il giorno 30/05.**

Nel verbale della seduta del 30/05/2017, tuttavia, non è dato rinvenirsi **alcun passaggio motivazionale** che giustifichi l’**irragionevole** scelta di sostituire una domanda di una materia con quella di una diversa senza, peraltro, concedere alcun recupero sul tempo.

Orbene, tutti i ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva il giorno 30/05/2017.

Con D.M. n. 63 del 15/06/2017 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria

della prova preselettiva, ammettendo alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti e coloro che hanno riportato lo stesso punteggio (cioè 38/40) del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 e quindi complessivi 6.009, così come previsto all'art. 6 del medesimo bando.

Tra essi, però, **non figurano i ricorrenti** i quali hanno conseguito un punteggio **inferiore rispetto a 38/40** e non sono stati ammessi alla successiva prova motoria.

*** **

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DELL'ART. 1, C. 2, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DELL'AVVISO DELL'11/04/2017, POI CONFERMATO, ED ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED ASSENZA DI MOTIVAZIONE:**

Si è detto che, con avviso pubblicato l'11/04/2017 *sub* doc. 5), poi confermato *sub* doc. 6), l'Amministrazione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (**pari a 40**) **specificando per ciascuna materia il numero ad essa afferente**. In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e

Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta esatta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data, invece, essa avrebbe riconosciuto al candidato un punteggio pari a 0.

Considerato che il candidato ha mediamente un minuto per ogni domanda (40 minuti per 40 quiz), è evidente come la struttura di una tale prova preselettiva ed il rigoroso rispetto di essa sono funzionali a permettere allo stesso di superare la prova ottimizzando il tempo. In questo senso si devono leggere anche l'esistenza di una banca dati (peraltro con l'indicazione della risposta corretta), la preventiva comunicazione dei quiz che non saranno estratti, la somministrazione del Questionario con l'indicazione delle 40 domande secondo l'ordine delle materie indicato nell'avviso pubblico, la formulazione delle domande a risposta multipla e non aperta.

Tali elementi determinano, come noto, l'"automatizzazione" della prova affrontata dal candidato, il che costituisce la ragione per cui la soglia minima per poterla superare è stata di 38 risposte esatte su 40; soglia evidentemente altissima (e nonostante ciò raggiunta da più di 6.000 candidati) difficilmente ipotizzabile laddove la prova preselettiva fosse stata strutturata diversamente.

Orbene, come illustrato in premessa, **nella seduta del 30/05/2017**, la Commissione esaminatrice ha rilevato un errore di stampa nella domanda di "**Tecnologia**" di cui al n. 15 del Questionario "A" ed al n. 16 del Questionario "B" *sub* doc. 10) e 11) (corrispondenti alla n. 291 della relativa banca dati), ragion per cui ha ritenuto di dover sostituire tale quiz con la domanda di riserva n. 47 di "**Matematica**".

Ciò ha comportato che i ricorrenti si sono visti somministrare **non già 4 domande di “Tecnologia” e 13 di “Matematica”, bensì 3 di “Tecnologia” e 14 di “Matematica”. Cosa che non è accaduta nelle altre sessioni.**

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come, in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di “Tecnologia”, la domanda di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già la n. 47, **bensì la n. 46** (sia per il Questionario “A” che per il “B”), la quale figura al n. 70 proprio della banca dati di **“Tecnologia”**.

La condotta della Commissione appare illegittima per un triplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, ha determinato la violazione della normativa concorsuale stabilita dalla medesima Amministrazione, la quale già con l'avviso dell'11/04/2017 *sub* **doc. 5**), poi confermato con l'avviso *sub* **doc. 6**), aveva stabilito precisamente quante domande dovessero vertere su ciascuna delle materie indicate nel bando e l'ordine di esse. A tal uopo giova ricordare il disposto di cui all'**art. 1 L. n. 241 del 1990** (Legge peraltro richiamata nella premessa del bando di concorso *sub* doc. 1), il quale recita: “*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (...)*”.

Nella specie risulta *ictu oculi* il contrasto tra la modalità preannunciata (mediante apposita pubblicazione) di svolgimento della prova e quella con la quale essa si è concretamente svolta e quindi la violazione del principio di trasparenza **sul quale si deve reggere ogni procedura concorsuale.**

Non può dubitarsi che la finalità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 28 dell'11/04/2017 fosse quello di assicurare la massima trasparenza della procedura concorsuale.

Di conseguenza deve giocoforza ritenersi che l'inosservanza della ripartizione numerica dettata dalla stessa Amministrazione **stride con la suindicata finalità** inficiando la legittimità della sua condotta.

Al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco si precisa come la scrivente difesa non contesti affatto la circostanza che una domanda si sia rivelata errata con conseguente necessità della sua sostituzione, bensì il fatto che, nell'operare siffatto avvicendamento, il Ministero dell'Interno ha violato la disciplina dal medesimo dettata in ossequio al principio di trasparenza.

In secondo luogo, essa ha comportato una palese **disparità di trattamento** tra i partecipanti alla prova preselettiva del 30/05/2017 e tutti gli altri candidati che hanno sostenuto la ridetta prova in altre date. Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi come l'aver somministrato in luogo della domanda rubricata al n. 291 della banca dati di "Tecnologia", non già la domanda di riserva n. 46 (rubricata al n. 70 della medesima banca dati), bensì la domanda n. 47 (rubricata al n. 59 della banca dati di "Matematica"), **abbia creato confusione nei candidati** in quanto, da un lato, si sono visti somministrare 14 domande di Matematica (anziché 13) e 3 di Tecnologia (anziché 4), e, dall'altro lato, si sono visti modificare l'ordine delle domande rispetto a quanto originariamente previsto. Difatti, sia la domanda n. 16 del Questionario "A", che la n. 15 del Questionario "B" erano collocate tra altre domande di Tecnologia. Si ricorda, a tal uopo, che le domande nn. 1 e 2 erano

di Italiano, le nn. 3 e 4 di Storia, le nn. 5 e 6 di Cittadinanza e Costituzione, dalla n. 7 alla n. 10 erano di Scienze, dalla n. 11 alla n. 14 di Geografia, dalla n. 15 alla n. 18 di Tecnologia, dalla n. 19 alla n. 31 di Matematica ed, infine, dalla n. 31 alla n. 40 di Logica Deduttiva ed Analisi del testo.

Come sopra accennato, in un procedimento strutturato in tal modo si crea un'esasperata "automazione" delle risposte e si "limano" le differenze tra i candidati, creando una situazione altamente concorrenziale (prova ne sia che il voto di almeno 38/40 è stato raggiunto da 6.009 candidati). A ciò aggiungasi che, come risulta dal verbale n. 5, il rilievo dell'errore e la sostituzione di domanda **è avvenuta dopo l'inizio della prova**. In esso, invero, prima del rilievo, si legge che: "***Si procede quindi alla distribuzione dei questionari ricordando ai candidati che avranno a disposizione quaranta minuti di tempo per la prova che ha inizio alle ore 12.31***".

In siffatto contesto è intuitivo che ogni fattore che altera lo svolgimento della prova ha una significativa incidenza sui candidati, tale da porre gli stessi in una condizione **evidentemente svantaggiata** rispetto a tutti gli altri. Anche in tal caso giova ricordare il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990 il quale attribuisce preminente importanza alla circostanza che il procedimento amministrativo si svolga anche in modo "**imparziale**", nonché quello di cui all'art. 1, C. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 (anch'esso richiamato nella premessa del bando) secondo cui "*Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la **imparzialità***".

Peraltro, la dedotta disparità emerge, altresì, laddove si consideri che i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" rispetto a quella di "Matematica" che hanno svolto la sessione d'esame il giorno 30/05/2017 sono

stati **oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che hanno svolto la sessione nelle altre date.** Correlativamente, i candidati più preparati nella materia di “Tecnologia” che hanno svolto la prova nei giorni diversi dal 30/05/2017 (con un Questionario loro assegnato nel rispetto della normativa concorsuale) **sono stati avvantaggiati rispetto ai ricorrenti.**

Non può in definitiva negarsi che i ricorrenti abbiano subito un generale **disorientamento** in una prova nella **quale il tempo è assolutamente determinante, a causa della somministrazione di una domanda afferente una materia diversa.** A ciò deve aggiungersi l’ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo non indifferente – originata dall’inversione dell’ordine delle domande e dal fatto che la sostituzione è avvenuta a prova già iniziata. Che le domande dovessero essere strutturate nei questionari secondo un **ordine prestabilito** risulta *per tabulas* dall’avviso pubblicato l’11/04/2017 *sub* doc. 7 e dai medesimi questionari somministrati ai candidati i quali riproponevano pedissequamente l’ordine di cui all’avviso cit.

Ciò detto, non è un caso che il sistema informatico per l’estrazione casuale delle domande sia stato impostato dall’Amministrazione in maniera tale che il questionario contenesse un **certo numero di domande** per ogni materia, numero direttamente proporzionale alle domande contenute nella banca dati. Infatti, se la *ratio* è quella di garantire la parità di trattamento tra candidati delle varie sedute, riteniamo che l’aver attribuito nell’ambito di una sessione un numero di quesiti somministrati per due materie diverso rispetto a quello pubblicato e somministrato nel corso di tutte le altre sessioni disattende tale finalità, frustrando palesemente tale principio.

D'altronde, anche la giurisprudenza più rigorosa, che non ha riconosciuto l'illegittimità della procedura concorsuale in ipotesi di una sua alterazione (TAR Campania, Napoli, Sentenza 06/08/2013 n. 4091), ha motivato la propria statuizione muovendo dal presupposto che "**tutti i candidati** si sono trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati". Nella specie, tuttavia, l'alterazione della procedura non ha riguardato affatto tutti i candidati, bensì **soltanto** coloro, tra i quali i ricorrenti, che hanno partecipato alla sessione del 30/05/2017.

In proposito deve rilevarsi come la disparità di trattamento trovi palese conferma anche nel **verbale n. 6 del 31/05/2017**. Come anticipato in premesso, infatti, in tale occasione, a fronte di un errore di stampa, la Commissione, nel sostituire una domanda (la n. 25 del Questionario "A" e la n. 28 del Questionario "B") con una riserva (la n. 47) - stavolta, però, contrariamente a quanto avvenuto il giorno 30/05/2017, **appartenente alla stessa materia** - ha concesso **due minuti supplementari**, sicché la prova ha avuto una durata di **42 minuti**. Nel verbale, infatti, a pagina 3, la Commissione conclude che: "A seguito della suddetta variazione, la Commissione decide di concedere ai candidati due minuti supplementari ai 40 previsti per lo svolgimento della prova; **pertanto la prova si concluderà due minuti più tardi**". La dedotta disparità non può in alcun modo esser revocata in dubbio; come noto, infatti, il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice ed afferente l'espletamento della prova concorsuale in atto in quel momento **fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso descritto** (cfr. sentenza 08/07/2015 n. 399 TAR Basilicata a tenore della quale "Va evidenziato che i verbali delle commissioni esaminatrici (...) fanno stato, fino

a querela di falso, delle operazioni da esse compiute”). Del resto non potrebbe essere altrimenti. Considerata la qualifica del soggetto verbalizzante (Commissione esaminatrice), la forza probatoria del verbale n. 5 impugnato è indubbia sol che si pensi che, nel redigerlo contestualmente all’espletamento della prova preselettiva del 30/05/2017, esso ha documentato analiticamente ciò che stava accadendo. **Proprio come avvenuto il giorno successivo (verbale n. 6 del 31/05/2017).**

In ragione di ciò non può non condividersi l’assunto secondo cui la prova alla quale i ricorrenti sono stati sottoposti, oltre ad essere di per sé illegittima in quanto contraria alle previsioni del bando, **è obiettivamente diversa** da quella sostenuta dagli altri candidati nelle relative sessioni.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...). Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione. L’amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura. Infatti, il bando riveste, **nell’interesse pubblico alla trasparenza***

ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura” (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, **Sentenza 17/03/2014 n. 1328**).

Sul solco tracciato da tale indirizzo Codesto Tribunale ha affermato che: ***“le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione”*** (cfr., tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).

In terzo luogo, il vizio denunciato in rubrica avrebbe potuto essere evitato sostituendo *sic et simpliciter* le domande nn. 15 e 16 di Tecnologia con la loro “naturale” sostituta, ossia la n. 46, assegnando, peraltro, un tempo di recupero. Dalla lettura del verbale n. 5, tuttavia, non solo si ricava che ciò non è avvenuto, ma deve prendersi atto che **alcuna motivazione** viene addotta a sostegno di una tale scelta. Di qui gli ulteriori vizi consistenti nella violazione del disposto di cui all'**art. 3, C. 1, L. n. 241 del 1990**, a tenore del quale *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (...) lo svolgimento di pubblici concorsi (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...)”*, e nell'eccesso di potere *sub specie* di assenza di motivazione.

Per completezza deve osservarsi come il Consiglio di Stato, sebbene in sede cautelare, abbia sposato la tesi sostenuta con il presente ricorso

affermando che “sussiste il presupposto del fumus boni juris con riguardo alla dedotta violazione della distribuzione dei quesiti tra le materie della prova preselettiva secondo l’avviso predetto concernente le modalità di partecipazione pubblicato sul sito internet dei Vigili del Fuoco” (Ordinanza n. 5300 del 06/12/2017).

D'altronde, il medesimo Consesso, riformando proprio l'ordinanza emessa nel presente giudizio dal TAR Lazio, ha ritenuto il ricorso assistito “da un adeguato grado di fondatezza” (Ordinanza n. 5648 del 22/12/2017).

Ancor più di recente, sulla stessa questione è intervenuta l'Ordinanza n. 961 del 02/03/2018 con la quale il Consiglio di Stato, riformando un'ulteriore ordinanza del Tar Lazio ha affermato che “la censura per cui l'appellante avrebbe sostenuto n. 3 quesiti di tecnologia (invece dei 4 previsti) e n. 14 di Matematica (invece dei previsti 13) merita una compiuta riflessione in sede di merito”.

Di qui la fondatezza anche del presente motivo di ricorso.

*** **

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, C. 3, E 4 DEL D.M. N. 163 DEL 18/09/2008 E SS. MM. ED II., DEGLI ARTT. 7, C. 2 BIS, E 9 DEL D.P.R. N. 487 del 09/05/1994, DEGLI ARTT. 5 E 6, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO, APPROVATO CON D.M. N. 676 DEL 18/10/2016, NONCHE' DEL D.M. N. 33 DEL 10/04/2017 COME MODIFICATO CON SUCCESSIVO D.M. N. 53 DEL 25/05/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA':

Come evidenziato in premessa, nella sessione preselettiva del 30/05/2017, la Commissione esaminatrice ha proceduto con le operazioni concorsuali **nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto.**

Dalla lettura del verbale n. 5 del 30/05/2017 *sub* doc. 9), infatti, è agevole osservare come in tale seduta fossero assenti: a) il Prof. Fabrizio SANTANGELO, componente della Commissione appartenente al ruolo ginnico-sportivo; b) il suo sostituto Prof. Federico GRUGNI - anch'egli appartenente al medesimo ambito (*cfr.* anche D.M. n. 53 del 25/05/2017).

In mancanza di altri esponenti del medesimo ruolo ginnico, che obbligatoriamente avrebbe dovuto esser rappresentato in seno alla Commissione giusto quanto stabilito dall'art. 5 del bando di concorso richiamato nella premessa, l'Organo esaminatore, **nell'impossibilità di colmare in alcun modo tale lacuna**, ha dato corso alla prova nonostante il pur ravvisato difetto numerico (anziché, ad esempio, ritardare o rinviare la stessa). Tale lacuna, che emerge già dall'introduzione del verbale laddove viene dato atto della presenza dei signori "*Ing. ALOCCI* – il quale, lo si ricorda, è il Presidente –; *ing. MASSIMI*; *dr. PACCHIAROTTI*; *ing. MASTROIANNI*; oltre al segretario *signora D'ANGELO*", si evidenzia emblematicamente osservando le firme poste in calce ad esso, ove l'apposito spazio dedicato alla sottoscrizione del quarto componente **risulta privo di qualsivoglia sigla**. D'altra parte, è d'uopo rilevare che il Presidente Ing. Giorgio ALOCCI ha firmato nell'apposito spazio riservato alla funzione dallo stesso ricoperta (spazio anche graficamente distinto e separato rispetto a quello dei componenti i quali, difatti, sono solo in tre).

E' pertanto documentalmente dimostrato come la Commissione esaminatrice riunitasi in occasione della sessione della prova preselettiva del 30/05/2017 abbia violato la normativa di cui in rubrica per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, la Commissione difetta di una unità, essendo composta da soli tre membri **anziché quattro**; in secondo luogo, ed anche a prescindere da tale dato, comunque non figura nella composizione alcun componente appartenente al ruolo ginnico-sportivo (in assenza del titolare e del suo sostituto neanche si sarebbe potuto fare ricorso ai supplenti di cui all'art. 3 del D.M. n. 53 del 25/05/2017, considerato che tra essi nemmeno uno era appartenente a tale categoria). Discende da quanto esposto la violazione della normativa concorsuale e nazionale considerato, da un lato, che con il D.M. n. 33 del 10/04/2017 *sub* doc. 2), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 *sub* doc. 3), l'Amministrazione aveva previsto che la Commissione fosse composta non già da 3 membri, **bensì da 4 membri** (due appartenenti al ruolo direttivo-dirigenziale dei Vigili del Fuoco, uno al ruolo ginnico-sportivo ed uno alla carriera prefettizia), oltre al Presidente ed al segretario, e, dall'altro lato, che l'art. 5 del bando, riportando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e di cui all'art. 9 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, ha previsto che la Commissione fosse composta "*da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, (...), in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia*". Ricordiamo che la decisione del Capo Dipartimento relativa alla composizione numerica della Commissione e delle Sottocommissioni è stata adottata sulla

scorta del numero elevatissimo di domande di partecipazione pervenute (oltre 40.000). Proprio in ragione di ciò egli ha **logicamente** ritenuto insufficienti tre membri per ogni Commissione, disponendo che i componenti fossero necessariamente quattro. D'altronde, solo nella sessione del 30/05/2017 i candidati da esaminare erano ben 3.775 sicché la presenza di tutti i commissari era a maggior ragione necessaria ed evidentemente preordinata a garantire il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

Anziiché nominare, complessivamente, nove membri (tre per ciascuna Commissione), che presiedessero alle operazioni *de quibus*, il Capo Dipartimento ha prescritto che essi fossero dodici (quattro per ognuna). In occasione della sessione del 30/05/2017, tuttavia, **i componenti erano solo undici**. Ciò ha evidentemente inciso sulla capacità della Commissione di svolgere adeguatamente la propria funzione. D'altronde, se il Capo Dipartimento ha ritenuto necessari dodici membri, oltre al Presidente ed ai segretari, è alquanto ovvio che una composizione numerica inferiore fosse insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'esame.

Pur volendo prescindere dalle suesposte considerazioni giova richiamare il precedente di codesto Ecc.mo Consesso costituito dalla Sentenza 09/03/2012 n. 1347 con la quale è stato affermato il principio per cui *“le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutte le componenti del collegio”*, dovendosi viceversa ritenere che la Commissione debba costituire Collegio perfetto ogniqualvolta **“assuma determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati”**. Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che le scelte assunte dall'Amministrazione avvenute in composizione **im**perfetta siano rilevanti e

non abbiano di certo il carattere della mera strumentalità. Così è sia per la decisione relativa alla sostituzione della domanda, sia per la scelta della domanda da sostituire sia, ancora, per la negata concessione di minuti supplementari; scelte che, come illustrato nel paragrafo precedente, hanno creato un'evidente disparità di trattamento tra i candidati.

Per completezza espositiva rappresentiamo che l'ultimo comma dell'art. 6 del bando prevede che *“alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**”*. Ciò sta a significare che in ogni fase concorsuale, **ivi compresa quella preselettiva**, la Commissione debba avere non solo la stessa composizione numerica (dodici membri), ma anche la medesima composizione qualitativa, in ragione della necessaria appartenenza dei suoi membri alle tre categorie più volte citate (direttivo-dirigenziale, ginnico-sportivo e prefettizia).

Anche sotto tale profilo rileva il precedente di codesto Consiglio sopra richiamato il quale non ha mancato di affermare, altresì, che la Commissione esaminatrice ha natura di Collegio perfetto (anche sotto il profilo qualitativo) ogniqualvolta *“sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso”*.

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati giacché affetti dai vizi denunciati in rubrica.

*** **

Premesso e considerato quanto sopra, gli scriventi n.q.

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

Annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

*** **

2) IN VIA SUBORDINATA:

Annullare i provvedimenti impugnati con l'obbligo dell'Amministrazione di ripetere l'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017).

In ogni caso, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite da distrarsi.

%%% %%%

Chi scrive deposita i seguenti documenti (in copia):

1) Graduatoria finale di merito.

Ai fini del pagamento del C.U. gli scriventi dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con osservanza.

Roma, 03/01/2019

(avv. Antonio Zimbardi)

(avv. Emanuele Condò)